

SEMINARIO SIRS DI BOLOGNA

18 NOVEMBRE 2011

ISTITUTO TECNICO BELLUZZI – BOLOGNA



“QUESTIONI DI ETICHETTA”

**GLI R.L.S. DI FRONTE ALLE NUOVE
NORME SULLE SOSTANZE CHIMICHE**

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

<p>Vecchie diritti e nuove regole Gino Rubini (CGIL-CISL-UIL)</p>
<p>Sostanze chimiche: i cambiamenti apportati dalla nuova normativa - REACH-CLP (Bruno Marchesini - CHIMICO AUSL di Bologna)</p>
<p>Il nuovo sistema di etichettatura (Giuliano Marchetto – CHIMICO AUSL di IMOLA)</p>
<p>Le nuove schede di sicurezza (Milva Carnevali TDP AUSL di Bologna)</p>
<p>Le ricadute della nuova normativa sull'operatività del RLS (Luca Lenzi RLS BASF)</p>
<p>MODERATORE : Leopoldo Magelli (consulente Provincia di Bologna)</p>

INTRODUZIONE AL SEMINARIO

L. Magelli (Provincia di Bologna)

Buongiorno a tutti. Prima di procedere con le esposizioni dei relatori vorrei premettere che oggi avrete di fronte una mattinata particolarmente tosta ed impegnativa, perché l'argomento non è né semplice e né facile.

Il REACH-CLP è una “normativa-prodotto” che stabilisce le caratteristiche rispetto alla produzione, commercializzazione e uso di sostanze chimiche, miscele, ecc. Tale normativa è rivolta soprattutto a chi produce, commercializza e vende tali sostanze ma interessa anche il cosiddetto “utilizzatore finale” e cioè il Datore di lavoro e, di conseguenza, anche i lavoratori e voi in qualità di Rappresentanti della sicurezza nelle aziende.

Dobbiamo evidenziare che molte delle cose che verranno dette oggi, saranno utili anche nella vita extralavorativa e cioè a casa, dove le sostanze chimiche vengono abitualmente utilizzate.

Legare una normativa-prodotto, come quella del RECH-CLP, alla normativa sulla sicurezza (D.Lgs 81/08), che è una direttiva sociale, non sempre è facile: ecco quindi perché oggi il nostro tentativo sarà quello di condurvi a cominciare a conoscere la normativa, quali saranno i cambiamenti, i problemi applicativi, ecc., chiarendo che in una mattinata certamente non si potrà entrare nei minimi particolari. Il nostro obiettivo è di darvi quelle nozioni basilari perché possiate incominciare ad avere alcuni orientamenti di massima e per muovervi con un minimo di capacità.

Per questo abbiamo pensato ad un percorso che in qualche modo segua un filo logico: la prima relazione, del Dott. Marchesini, vi illustrerà le caratteristiche generali di questa normativa, seguita poi dalle relazioni dei T.D.P. Giuliano Marchetto e Milva Carnevali che spazieranno su due aspetti particolari, le Schede di Sicurezza (SDS) e l'etichettatura delle sostanze chimiche.

L'ultima relazione, non per importanza, sarà tenuta dal Sig. Luca Lenzi, RLS della BASF (azienda chimica presente in Provincia di Bologna), tenterà di fare un primo ragionamento di come, in concreto, queste cose possono diventare un elemento di lavoro quotidiano per l'RLS.

Ma siccome parliamo di una normativa molto complessa che interessa non soltanto il settore chimico ma interessa un po' tutti i settori lavorativi, abbiamo pensato di aprire questa giornata dando la parola a Gino Rubini in rappresentanza di CGIL-CISL-UIL perché abbiamo ritenuto che fosse la persona più adatta per analizzare un paradosso che si sta verificando proprio in questi anni e rappresentato dall'emanazione di normative sempre più complesse, sempre sofisticate, sempre più specialistiche e sempre più tutelanti i lavoratori in un momento in cui diversamente nelle aziende passa una “deregulation”, sia formale che sostanziale, estremamente importante e una capacità di reazione del mondo sindacale che non è, se posso dirlo, particolarmente entusiasmante e che rende difficile preparare un terreno per applicare tutte queste innovazioni.

Vorrei terminare dicendo che la Regione Emilia-Romagna ha pubblicato un volume della collana *Dossier* in cui è raccontata la storia del SIRS.

Dopo 13 anni, Leonildo Morisi (ex Coordinatore del SIRS) e il sottoscritto hanno messo nero su bianco questa bella avventura, sia dal lato degli operatori che hanno prestato lavoro (Andrea Spisni, Leonildo Morisi, Daniela Patelli, Milva Carnevali, Luca Maiolini e il sottoscritto) ma, soprattutto, sotto l'aspetto dei veri protagonisti del SIRS che siete voi RLS.

Gino Rubini (CGIL Emilia Romagna)

L'incontro di oggi è molto importante sia dal punto di vista dei contenuti, le nuove norme internazionali sulle sostanze chimiche, sia dal punto di vista del momento che stiamo attraversando. Degli aspetti normativi e tecnici che attengono la gestione dei rischi da sostanze chimiche vi parleranno i tecnici negli interventi che seguiranno. Anch'io come voi sono qua per imparare.

Sono molto importanti questi incontri perché testimoniano il bisogno e la volontà, nonostante la crisi, di continuare a gestire nella quotidianità i rischi presenti nei luoghi di lavoro, senza abbassare la guardia.

Voglio qui testimoniare l'apprezzamento per l'importante lavoro svolto dal SIRS in questi tredici anni di attività, un lavoro prezioso che ha permesso a molte centinaia di RLS, tramite le conoscenze acquisite dalle consulenze e dai seminari, di svolgere al meglio il proprio ruolo.

In questa fase di crisi occorre agire e lottare per evitare che la gestione dei rischi per la salute e la sicurezza venga posta, nella scala delle priorità, in fondo alla classifica.

E' vero, siamo all'interno di una crisi molto seria e pesante che comporterà purtroppo ancora sacrifici e momenti difficili nelle condizioni di vita di chi vive del proprio lavoro.

Sacrifici che, per essere accettati, dovranno essere distribuiti con grande equità e giustizia.

Vi è tuttavia un aspetto sul quale ritengo che non si debba transigere, quello della gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel lavoro.

La salute e la sicurezza dei lavoratori non debbono essere trascurati in ragione della crisi la sicurezza non deve andare "in crisi".

Abbiamo già visto cosa comporta la gestione subalterna alle logiche della gestione in *economia* della sicurezza alla Thyssen Group: è uscita in questi giorni la sentenza, un dispositivo che va letto per comprendere a quale punto si può arrivare se si abbassa la guardia e si lascia gestire la sicurezza dei lavoratori con le logiche del massimo ribasso dei costi.

Per quanto attiene l'aspetto normativo, il governo uscente ci lascia un D. Lgs 81/08 con molti decreti attuativi non emessi ed un sistema istituzionale preposto alla vigilanza indebolito sia dalla crisi sia dalle indicazioni delle circolari del Ministro Sacconi.

Il vostro ruolo di RLS è molto importante in una fase come questa perché rappresentate fisicamente nel luogo di lavoro l'obiettivo costituzionale della tutela del patrimonio di salute dei cittadini che vivono del proprio lavoro.

So bene che ogni giorno per voi è una fatica in più svolgere con efficacia il vostro ruolo. Lo stesso sindacato è in grande difficoltà e in molti casi non vi supporta adeguatamente nello svolgimento del vostro ruolo. Come sempre, nella storia del mondo del lavoro, è solo mettendo insieme le "debolezze" che si può costruire l'energia sufficiente per lavorare meglio.

Veniamo ora ad alcuni aspetti del lavoro che ci attende. Giustamente il SIRS ha organizzato questo Seminario per l'aggiornamento delle conoscenze sul tema del REACH e del CLP.

Nella prospettiva anche per i RLS vi sono nuove sfide e nuove competenze di cui impadronirsi per svolgere con efficacia il proprio ruolo.

Il primo aspetto riguarda l'acquisizione delle conoscenze per confrontarsi con i Sistemi di gestione salute e sicurezza sul lavoro perché non rimangano procedure sulla carta elaborate soltanto per acquisire l'esimenza dalle responsabilità nel caso di gravi incidenti in azienda degli Amministratori delegati ex art. 30 del D. Lgs 81/2008.

Io penso che per ragioni di efficacia e di democrazia della conoscenza sia opportuno e necessario sviluppare approfondimenti sulle modalità di funzionamento dei Sistemi di gestione salute e sicurezza, immagino che tra qualche tempo se i RLS vorranno svolgere pienamente il proprio ruolo

dovranno impadronirsi delle conoscenze sull'effettivo funzionamento del sistema aziendale di gestione della sicurezza .

Cosa sta avvenendo nelle aziende, anche quelle piccole e medie rispetto alla adesione volontaria a sistemi di certificazione e all'adozione di sistemi gestionali ?

Aumentano in particolare le certificazioni ambientali di processo (+5% per EMAS e +15% per ISO 4001), le certificazioni ambientali di prodotto (+6% per le licenze Ecolabel, + 21% per le etichette EPD e +42% per le catene di custodia PEFC), le certificazioni di qualità (+ 12% per i certificati ISO 9001) e le certificazioni etiche (+19% i certificati SA8000). Soprattutto, sono in forte crescita le certificazioni per la tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro (+137% per i certificati OHSAS 18001).

Tali risultati, consolidati nel tempo, fanno dell'Emilia-Romagna un territorio oramai maturo per diffusione delle certificazioni ambientali e la collocano ai primi posti su scala nazionale. In particolare con 192 registrazioni l'Emilia-Romagna risulta prima in Italia per le certificazioni Emas; seconda sia per le ISO 14001 (1.558 certificati), che per le certificazioni DAP/EPD (10 imprese con 17 prodotti/servizi etichettati); terza per le licenze Ecolabel (34). Per quanto riguarda i temi della qualità e della responsabilità sociale ed etica d'impresa, inoltre, l'Emilia-Romagna conta 10.718 certificati ISO 9001 (3° Italia); 600 certificati OHSAS 18001 (2° posto su scala nazionale), e 63 certificati etici SA 8000 (7° posto su scala nazionale). Questa è la vera novità, una novità positiva che propone una sfida a tutti gli attori che si occupano di prevenzione. E' necessario un salto di qualità delle conoscenze perché vi sia da parte dei Rls la possibilità d'interagire positivamente con queste modalità operative per svolgere il proprio ruolo di rappresentanza di scopo .

In questo ambito si pone, nella pratica reale, il grande tema della integrazione dei linguaggi tra i sistemi di norme come il d.lgs 81/2008 e i sistemi volontari certificati che rispondono a logiche assai diverse. Bisogna imparare a maneggiare questi nuovi strumenti, altrimenti si rischia l'emarginazione e la irrilevanza del ruolo di RLS. Certo, non vi voglio spaventare, intendo solo rappresentare il percorso prossimo venturo per essere all'altezza della situazione perché vi sia una efficace interazione per la gestione della sicurezza per avere un minimo di controllo sociale sulla qualità e sulle corrispondenze tra i sistemi adottati dalle aziende e la loro efficacia.

Il titolo assegnato al mio intervento recita **“Vecchi diritti e nuove regole”**.

Per la verità ritengo che il diritto alla salute tutelato dalla costituzione non sia un “vecchio diritto” anche per quanto attiene la sicurezza e la salute sul lavoro: più che mai oggi , in particolare per i più giovani che dovranno restare al lavoro per molti anni in più in ragione delle vicende previdenziali, preservare la salute per non essere emarginati dal punto di vista sociale diviene una necessità e un vincolo. Per questi motivi i giovani dovrebbero essere molto esigenti nel richiedere condizioni di lavoro sane e sicure. Sappiamo purtroppo che in molte realtà lavorative ai giovani e alle ragazze toccano i lavori più disagiati e talvolta a maggiore contenuto di rischio.

Nella prospettiva di una greve austerità occorre fissare i limiti dei sacrifici e individuare le priorità e i beni comuni da difendere.

Patrimonio di salute della popolazione, formazione e scuola, gestione dell'ambiente sono i beni pubblici che non devono essere sacrificati sull'altare delle manovre di "risanamento" pena una regressione dei fondamentali che sono indispensabili per una futura ripresa.

E' su questa capacità politica di selezionare le priorità sulle quali orientare "i sacrifici" che il governo Monti giocherà il consenso e la possibilità di successo delle misure che intenderà adottare.

Vi sono ampie aree di sofferenza sociale, giovani e ragazze, una miriade di lavoratori poveri, costretti a sbattersi tra un'agenzia di somministrazione ed un'altra per comporre un "collage" di lavori pagati tre quattro euro ora che rischiano di trasformare il proprio disagio in rancore sociale senza mediazioni.

Sta crescendo un'altra massa di persone, tra i cinquanta e i sessant'anni, che hanno perso il lavoro, lontani dalla pensione e senza speranza di trovare un altro lavoro che andranno ad ingrossare il " grande fiume sotterraneo" del lavoro irregolare... Il rischio più grave è rappresentato dal fatto che a queste due grandi aree di malessere sociale, in questa situazione di emergenza, non vengano date prospettive e la speranza di realizzare la fuoriuscita da insostenibili condizioni di vita. Questi sono i temi che dovrebbero essere nel programma di lavoro del governo e di tutta la società per dare un segnale di speranza per il futuro. Senza il "collante" della speranza di migliorare le proprie condizioni per il futuro non si crea neppure la coesione sociale necessaria per affrontare quest'epoca di austerità e di privazioni. In questo contesto le modalità di distribuzione dei sacrifici in forma equa e sostenibile anche per i soggetti più vulnerabili giocano un ruolo decisivo riguardo alla prospettiva di successo per uscire dalla crisi con "sofferenze" sociali reversibili e governabili.

La situazione di crisi non deve diventare l'alibi per ridurre la gestione dei rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e la gestione del territorio dal punto di vista dell'ambiente. La tragedia di Genova a causa dell'alluvione e le criticità ambientali dimostrano che c'è uno straordinario bisogno di lavori di grande manutenzione: la "ricostruzione ambientale" del paese richiede strategie poliennali e investimenti da fare ora, pena ulteriori e più gravi disastri.

Ho fatto questa digressione sui grandi temi per dare l'idea sulla complessità dei problemi da affrontare. La questione della salute e della sicurezza nel lavoro è all'interno di questa complessità. Io penso che in quest'epoca vi sia l'esigenza che ciascuno faccia con serietà e responsabilità il proprio ruolo giorno per giorno nell'ambito di una strategia che per ora non c'è, non è chiara ma che è necessario definire e concordare. Guai se si continuasse senza la definizione di limiti e di orizzonti con uno smontaggio del welfare e una trasformazione dei diritti di base in bisogni che solo chi ha i mezzi può acquistare sul mercato...

Il vostro ruolo soffre da tempo di un inadeguato sostegno da parte del sindacato tanto più in ragione delle cose che abbiamo detto oggi sui necessari supporti formativi e di conoscenza necessari per svolgere bene il vostro lavoro. Credo, al di là delle debolezze e delle divisioni che ci sono nel sindacato sui modelli di contrattuali sul tema della salute e della sicurezza abbiamo cercato di mantenere non solo buone relazioni ma un lavoro condiviso come ho cercato di testimoniare oggi. Da una gestione tesa a mantenere aperto il tema, ora il problema è quello di sviluppare una strategia per i prossimi anni sul tema della salute e della sicurezza che sia adeguata alla complessità e alle differenze di condizioni di lavoro e di diritto che avremo davanti nei prossimi mesi e anni. Una strategia adeguata per quest'epoca non è un prodotto che si fa a tavolino ma richiede l'intelligenza di tutti, in particolare di coloro come voi che ogni giorno hanno un rapporto diretto coi problemi da risolvere. E' un lavoro enorme che i lavoratori e le loro organizzazioni non possono delegare ad altri, la ricerca delle soluzioni non è delegabile, occorre "sporcarsi le mani" misurandoci con questa dura realtà. La piccola e importante nave che porta a bordo le speranze e i progetti di una vita migliore naviga in un mare in tempesta e pieno d'insidie si spera che gli ufficiali abbiano chiarezza su quali rotte indirizzare la navigazione e su quali porti cercare di approdare.

Grazie per l'attenzione e buon lavoro

L. Magelli

Gino Rubini ci ha spiegato le condizioni del "mare" in cui stiamo navigando e ritengo che la sua relazione ci abbia fatto capire quanto è utile conoscere la situazione economico-sociale attuale, perché se non si conosce il "mare" le manovre che poi si possono intraprendere possono anche essere sbagliate.

A questo punto entriamo nel merito del tema del seminario odierno con la prima relazione di Bruno Marchesini che, per chi non lo sapesse, è stato per molti anni Responsabile dell'area chimica dello SPSAL dell'AUSL di Bologna, e che ci racconterà, in sostanza, cosa è la nuova normativa e, soprattutto, come questa modifica la situazione e le regole rispetto alle precedenti normative sulle sostanze, sulle miscele e sui preparati chimici.



Sostanze chimiche: i cambiamenti apportati dalla nuova normativa

REACH-CLP

Bruno Marchesini – (CHIMICO ex AUSL di Bologna)

Buongiorno a tutti. Il mio compito è oggi quello di introdurvi alla problematica delle nuove regolamentazioni che riguardano l'utilizzo delle sostanze chimiche nel loro senso più complessivo, cioè dal momento in cui le sostanze chimiche vengono sintetizzate e quindi progettate dai chimici, dal momento della loro fabbricazione fino ad arrivare alla loro dismissal nell'ambiente, quindi a tutto il ciclo di vita della sostanza. Quindi noi oggi tratteremo solo una parte del problema in quanto tutti gli aspetti connessi alla tutela dei consumatori e alla tutela dell'ambiente, che pur sono previsti in queste normative, non possono essere affrontati in così poco tempo. Noi oggi ci occuperemo semplicemente di quello che sono gli impatti che queste nuove norme hanno negli ambienti di lavoro.

Evoluzione del quadro normativo relativo alle sostanze chimiche

Il regolamento 1907/2006 "REACH"

Il regolamento 1272/2008 "CLP"

Bruno Marchesini
Bologna, 18 novembre 2011

Le norme che io ho presentato in questa prima slide sono due Regolamenti: il primo Regolamento che si chiama **REACH** che porta la data del 2006 ed è quindi di 5 anni fa, quindi da tempo in campo, e il Regolamento **CLP**. Essendo Regolamenti e non Direttive, questi sono uguali dal punto di vista legislativo in tutti i paesi dell'Unione e non vi è la possibilità di modificarli come invece possono essere modificate le Direttive che vengono emanate a livello europeo. Quindi tutta l'Europa parla in questi termini: di regolamento REACH e di regolamento CLP.

Dovremo anche abituarci ad usare degli acronimi che sono derivati dalla lingua inglese in quanto il loro mancato utilizzo avrebbe continuato a fare confusione tra i vari paesi della Comunità Europea.

Un altro elemento che ci fa onore e di cui siamo orgogliosi come italiani (lasciando il compito di parlare del regolamento CLP che riguarda l'individuazione dei criteri della pericolosità delle sostanze chimiche ai miei colleghi), è legato al fatto che uno dei propulsori di questo regolamento considerato come una straordinaria rivoluzione nel campo delle sostanze chimiche, è stata l'azione di un italiano che si chiama Sacconi; ossia un euro-parlamentare di origini sindacali che si è battuto veramente tantissimo affinché questo regolamento fosse creato e promulgato. Ad Helsinki dove c'è la sede dell'Agenzia Chimica Europea istituita proprio con questo regolamento e nella quale lavorano circa 600 persone, tanto per darvi l'idea dell'importanza della complessità dell'organizzazione, c'è una sala intitolata a Sacconi. Questo è stato il modo in cui l'Europa ha voluto rendergli merito proprio per questo suo grande sforzo che ha fatto nel volere questa normativa e i motivi di questa sua volontà sono legati da diversi motivi ed è per questo che è molto importante conoscere dove sia l'origine di questa normativa.

Intanto vediamo quale era la situazione fino a qualche anno fa dal punto di vista delle malattie professionali. La situazione in Europa, rilevata da uno studio che proviene da Eurostat, ci dice che praticamente le malattie professionali come le neoplasie, le patologie neurologiche e le malattie respiratorie e cutanee arrivano al valore del 41% di tutte le malattie professionali riconosciute.

Se mettiamo in relazione queste malattie professionali al legame con l'esposizione ad agenti chimici, quindi moltiplicando i valori di questa tabella presenti nella prima riga con quelli riportati nell'altra, otteniamo praticamente la percentuale delle malattie professionali riconosciute in ambito europeo che sono in relazione alla presenza di sostanze chimiche. E possiamo osservare come, sul totale, la percentuale legata appunto all'esposizione a sostanze chimiche arrivi sino ad un 30%. Ciò vuol dire che ci sono valori numerici di malattie professionali ancora estremamente elevati nel nostro sistema europeo. E questo è uno dei motivi che hanno fatto generare queste norme regolamentari.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Fonte: EUROSTAT

Tipo di M.P.	% dei casi in relazione esposizione a chimici	Proporzione di M.P. riconosciute	Stima % delle malattie riconosciute in relazione a chimici
Tumore	4 - 90*	5	0,2 - 4,5*
Patologia neurologica	2	8	0,2
Malattia respiratoria	36 - 89*	14	5 - 12,5*
Patologia della cute	88	14	12,3
Totale			18 a 30

(*) comprendendo la SLC e l'amianto

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Sostanze esistenti prima del 18 settembre 1981: 101.195 (EINECS)

Sostanze nuove dopo del 18 settembre 1981: 3.200 (ELINCS)

Circa 30.000 sostanze commercializzate in quantità > 1 tonn/anno

Circa 8000 sostanze classificate ufficialmente (allegato I direttiva 67/548/CEE)

Oltre 40 gruppi di sostanze soggette a "restrizioni" (corrispondenti a 900 sostanze)

140 sostanze "prioritarie" inserite nel programma di valutazione e gestione del rischio avviato con il Regolamento n.793/93 (abrogato da Reach)

Altro motivo è legato al fatto che il sistema precedente di regolamentazione sull'immissione in commercio, e quindi come si diceva prima di una normativa di prodotto, aveva dei grossi buchi nel senso che di circa trentamila sostanze chimiche che sono commercializzate in quantità superiore alla tonnellata all'anno, che sembra una quantità alta ma in realtà sono cinque fusti, sono sostanze che non sono state adeguatamente studiate. Ovvero venivano messe in commercio fino al 1981 senza una completa valutazione di pericolosità.

Quindi il meccanismo che aveva previsto l'Europa per colmare queste lacune di conoscenza è stato affidato agli stati membri. Tali stati membri dovevano valutare nel corso degli anni, secondo il Regolamento n. 793 del 1993, la pericolosità di sostanze che circolavano in maggior quantità a livello europeo e che avevano i più grossi "buchi" in materia di pericolosità intrinseca.

Il problema grosso è stato che questo regolamento, di fatto, è andato molto lentamente nel tempo per cui il numero di sostanze che gli stati membri dell'Unione Europea sono riusciti a qualificare in maniera adeguata era un numero estremamente basso.

A questo punto c'era la necessità di fare un grosso cambiamento di indirizzo che era quello di responsabilizzare l'industria chimica, quindi il principio era: *“se tu vuoi continuare ad immettere e commercializzare sostanze chimiche in Europa superiore a una tonnellata/anno per fabbricante o per importatore, devi fornire tutti i dati della pericolosità caratterizzando fino in fondo la pericolosità della sostanza e devi anche prevederne l'uso sicuro lungo tutta la catena di distribuzione e quindi tutto il ciclo di vita della sostanza”*.

Da ciò è nato il Regolamento REACH il cui acronimo è *Registration Evaluation Authorization Chemicals*. Attraverso questi passaggi, ovviamente sintetizzati nell'acronimo, opera il Regolamento n. 1907 del 2006 e quindi vediamo quali sono i singoli passaggi per poter aver un quadro un po' più analitico di queste situazioni.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna



Regolamento CE n°1907/2006 (REACH)

R	= Registration
E	= Evaluation
A	= Authorisation and Restriction
of	
CH	= Chemicals

Intanto gli obiettivi sono quelli di assicurare, come è scritto nel REACH, un alto livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, quindi andare a contrastare quella sussistenza ancora elevata di malattie professionali attraverso l'assicurazione di un più elevato livello di protezione.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

OBIETTIVI DEL REACH


- assicurare un alto livello di protezione della salute umana e dell'ambiente;
- garantire la libera circolazione delle sostanze chimiche nel mercato interno;
- favorire la competitività e l'innovazione;
- semplificare l'assetto normativo;
- garantire maggiore trasparenza e diffusione delle informazioni;
- promuovere sistemi di test alternativi al modello animale.

Essendo una normativa di prodotto deve comunque garantire la libera circolazione delle sostanze chimiche nel mercato interno e, mentre prima veniva realizzato soltanto con il sistema dell'etichettatura delle sostanze pericolose, oggi invece bisogna che accanto alla valutazione della pericolosità intrinseca di dette sostanze, i responsabili dell'immissione in commercio

facciano anche una valutazione dei rischi che queste sostanze chimiche potranno determinare negli ambienti di lavoro, negli ambienti di vita e nell'ambiente esterno.

Semplificare le norme, come sempre, crea una semplificazione dell'assetto normativo che sfocia in una sintesi delle norme precedenti, come è stato ad esempio per il Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

Garantire una maggiore trasparenza e diffusione delle informazioni: la parola “informazione” nel regolamento REACH è presente in un numero elevato, viene citata circa seicento volte. Quindi il grande obiettivo è quello che tutto ciò che non è veramente segreto, ovvero tutto ciò che non ha veramente un limite dal punto di vista della protezione del bene intellettuale, deve poter essere trasmessa all'esterno.



Infine, l'ultimo obiettivo è quello di promuovere sistemi di test di verifica della pericolosità che siano alternativi al modello animale, quindi favorire la prevedibilità degli studi in vitro rispetto alla identificazione alla pericolosità intrinseca rispetto ai modelli in vivo.

Cosa ci si aspetta? In questo grafico è riportato l'andamento della evoluzione del rischio chimico in

europa nel tempo; questo regolamento ha una dilatazione molto ampia nel tempo nella sua attuazione primaria di circa undici anni, quindi un periodo molto lungo, e quello che ci si aspetta è che il normale decadimento che si ritiene legato al miglioramento del procedimento produttivo o al miglioramento delle conoscenze in generale; attraverso la sua applicazione il regolamento REACH possa dare veramente un colpo d'urto alla riduzione del rischio e che si ritiene che sia il doppio di quello che si avrebbe normalmente per altri motivi. Quindi ci si aspetta una grande rilevanza nei risultati dell'applicazione di questa normativa.

È bene comunque tenere presente che il regolamento REACH, pur occupandosi di rischio legato all'uso delle sostanze chimiche, è appunto una normativa di prodotto che garantisce la libera circolazione all'interno del mercato europeo e non inficia la direttiva delle normative sociali che sono state emanate, nello specifico la



la Direttiva n. 98/24/CE che riguarda gli agenti chimici in generale e la Direttiva sugli agenti cancerogeni mutageni che sono entrate nel Titolo IX del Decreto Legislativo 81 del 2008. Anche se quando si parla di rischio, come voi sapete, si parla di rischio valutato in un ambiente di lavoro e di un rischio valutato a monte dal produttore che deve, secondo questo regolamento, fare una previsione dei rischi a valle. Sono due momenti diversi da non confondere. Le due normative trattano dello stesso problema e si rafforzano, si


integrano dal punto di vista delle conoscenze ma rimangono separate dal punto di vista dell'applicazione.

Gli attori principale di questa normativa sono l'Agencia Chimica Europea per le sostanze chimiche, che ha sede ad Helsinki ed è il motore tecnico di tutto il regolamento, e le Autorità competenti negli Stati Membri della Comunità Europea.

In Italia l'Autorità competente centrale è il Ministero della Salute mentre a livello territoriale, secondo un accordo fatto tra lo Stato e le Regioni, le autorità compenti hanno sede nei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle ASL.



Ma gli attori che devono seguire in primis le regole sono ovviamente i soggetti che si trovano a monte della catena, ossia dal momento in cui la sostanza chimica è fabbricata.



In questa slide, la linea rossa rappresenta il confine dell'Unione Europea e quindi delle sostanze chimiche che possono essere fabbricate in Europa; perciò parlando in termini inglesi sono i *manufacturing*, ovvero i manifatturieri. Oppure ci sono gli importatori che sono i

soggetti che hanno i compiti più gravosi e impegnativi rispetto al regolamento REACH. Dal momento che la sostanza chimica viene sintetizzata o estratta da fonti, questa poi passa attraverso tutti i cicli tecnologici successivi e quindi avremo altri soggetti detti “**utilizzatori a valle**” o *downstreet user*. che comprendono tantissime tipologie di aziende, dai produttori di manufatti ai datori di lavoro di aziende con dipendenti fino ad arrivare al singolo artigiano. L’unico soggetto che ha solo credito, in questo senso, è il consumatore che non è un utilizzatore a valle ma è una figura a sé stante, appunto il “consumatore”.

Il Regolamento REACH ha, come tutte le norme, un campo di applicazione nel quale sono indicati, in particolare, le esenzioni totali dal regolamento. Nel REACH ci sono esenzioni che non sono state elaborate non per non affrontare il problema ma semplicemente perché l’ambito dell’esenzione totale è legato a sostanze che sono praticamente normate in maniera più che adeguata da altra normativa. Per questo tipo di attività, sostanze trasportate e sostanze radioattive c’è una esenzione totale, come c’è esenzione totale per quello che riguarda sostanze che abbiano particolare interesse per la difesa nazionale o le sostanze derivanti da rifiuti o contenute nei rifiuti. Tutte queste non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento REACH e come abbiamo detto prima, comunque il regolamento si applica fatte salve la normativa comunitaria in materia di luogo di lavoro e ambientale.


 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
 EMILIA-ROMAGNA
 Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Esenzioni totali (art. 1):

- sostanze radioattive
- sostanze soggette a controllo doganale
- intermedi non isolati
- sostanze trasportate

I rifiuti non sono considerati né sostanze né miscele né articoli
Adattamenti particolari per gli interessi di difesa nazionale

Il Regolamento si applica fatte salve:

a) **la normativa comunitaria in materia di luogo di lavoro e ambientale,**

b)


 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
 EMILIA-ROMAGNA
 Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Registrazione

- **PRINCIPIO “NO DATA NO MARKET”:** una sostanza in quanto tale o componente di preparati o articoli non può essere fabbricata o immessa sul mercato CE senza registrazione
- **PRINCIPIO OSOR :** una sostanza, una registrazione, con messa a disposizione dei dati disponibili
- La valutazione del rischio spetta all’industria (fabbricanti e importatori) ma anche gli utilizzatori professionali vengono ritenuti responsabili per la parte di loro competenza (informazioni sull’uso e relativi possibili rischi)
- La SDS rimane lo strumento principale per il trasferimento delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento

Il principio chiave di tutta la normativa è il **no data, no market**.

C’è stato un cambio di rotta nella normativa, nel senso che non sono più gli Stati membri che valutano la pericolosità delle sostanze ma sono le aziende che devono dimostrarne l’uso sicuro e se i dati che sono richiesti dall’Unione Europea non vengono forniti, la sostanza è una sostanza fuorilegge.

Quindi c’è una responsabilità primaria dell’industria, dei fabbricanti, degli importatori e gli utilizzatori professionali e utilizzatori a valle hanno

dei compiti precisi e definiti dal Regolamento REACH: è come se il nostro Datore di lavoro fosse un po’ come il *Vecchio Giano bifronte*, ovvero abbia due facce, una faccia come Datore di lavoro e una faccia come utilizzatore a valle del Regolamento REACH.

In questo senso parla della stessa tematica e in questo c’è un po’ di difficoltà perché bisogna evitare la confusione tra gli obblighi stabili dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 rispetto agli obblighi stabiliti dal Regolamento REACH. Quindi se uno esegue una valutazione di sicurezza di una sostanza chimica come definita dal Regolamento REACH deve avere chiaro che questa non sarà la valutazione sulla sicurezza e del rischio derivante da sostanze chimiche dell’ambiente di lavoro anche se le due cose hanno comunque dei legami; evidentemente, hanno la stessa tematica.

La scheda di sicurezza, in termini di strumento fondante della valutazione del rischio, rimane lo strumento principale per il trasferimento delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento, ma di questo ne parleremo in particolare più avanti.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
VILLA ROVASSO
Assemblea Distrettuale Provinciale di Bolzano

Registrazione

Obbligo generale di acquisire informazioni sulle sostanze fabbricate o importate in quantità superiore a **1 tonnellata/anno** e di comunicarle direttamente all'Agenzia europea.

Sostanze da registrare:

- sostanze prodotte o importate in quanto tali, sostanze presenti in preparati;
- sostanze contenute negli articoli e destinate ad essere rilasciate nelle normali condizioni di uso
- monomeri presenti nei polimeri > 2% in peso e il quantitativo totale di monomero è > 1 tonnellata/anno

Il primo passaggio legislativo consiste nella **registrazione** delle sostanze fabbricate o importate e l'obbligo di acquisire informazioni per quelle prodotte in quantità superiore ad **1 tonnellata/anno**; tali informazioni vanno comunicate direttamente all'Agenzia Chimica Europea.

Ma quali sono le sostanze da registrare:

- sostanze prodotte o importate in quanto tali, sostanze presenti in preparati;
- sostanze contenute negli articoli e destinate ad essere rilasciate nelle normali condizioni di uso;

- monomeri presenti nei polimeri > 2% in peso e il quantitativo totale di monomero è > 1 tonnellata/anno

Per altre sostanze, pur rientrando nel Regolamento REACH, non vi è l'obbligo del passaggio della registrazione in quanto considerate già registrate, poiché già state ampiamente studiate secondo altri profili normativi; tra queste sostanze possiamo trovare i prodotti fitosanitari, le sostanze attive dei biocidi o sostanze che siano state già approfonditamente valutate in precedenza ai sensi della direttiva 67/548/CEE.

Ci sono invece delle esenzioni dall'obbligo di registrazione per le sostanze che sono utilizzate per attività di ricerca e (uno degli obiettivi di questo Regolamento è di favorire l'innovazione), i farmaci, gli additivi alimentari e, senza entrare troppo nel dettaglio, alcune sostanze per le quali già sappiamo già tutto e che potete vedere nella slide.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
VILLA ROVASSO
Assemblea Distrettuale Provinciale di Bolzano


Registrazione

Si considerano già "registrate"

- le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e
- le sostanze attive dei biocidi
- le sostanze "notificate" come "nuove sostanze" ai sensi della direttiva 67/548/CEE;

Esenzioni dall'obbligo di registrazione:

- sostanze utilizzate per attività di ricerca e sviluppo,
- farmaci per uso umano o veterinario,
- additivi alimentari,
- sostanze elencate negli **Allegati IV e V**,
- polimeri,
- sostanze recuperate se la sostanza risultante dal processo di recupero è la stessa registrata e la SdS è disponibile presso lo stabilimento che esegue il recupero



Il percorso applicativo del REACH durerà fino al 2018 e in primis dovranno essere valutate e prodotte le registrazioni per le sostanze che creano maggiore impatto, quelle ovviamente prodotte in grossi quantitativi, le sostanze che superano le mille tonnellate annue o le sostanze che sono particolarmente pericolose per la salute quali possono essere i cancerogeni, i mutageni e le sostanze che sono tossiche per il sistema riproduttivo.

Non tutte tra le sostanze cancerogene e mutagene ma

solo quelle che per le quali esiste una maggiore evidenza di pericolosità.

Quindi non tutte le sostanze cancerogene ma solo quelle maggiormente pericolose o le sostanze che possono creare problemi in quanto sono molto persistenti permanendo per molto tempo nell'ambiente: pensiamo al DDT che si usava fino a pochi anni fa o le sostanze che sono molto persistenti nell'ambiente e quindi bioaccumulabili, cioè che si accumulano, ad esempio, nella catena alimentare.

Successivamente sono previste delle date fino al 2018 dove si andranno a registrare le sostanze prodotte in quantitativi minori secondo una logica che è quella di fare le cose in modo adeguato e quindi non mettere tutto in un unico e immediato obbligo ma diluire questo obbligo nel tempo.

Per quanto riguarda la registrazione delle sostanze negli **articoli** (per il REACH un articolo è: un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica.), queste devono essere registrate se:

- rilasciate dal manufatto in condizioni d'uso normali e ragionevolmente prevedibili
- pericolose
- contenute >1 t/a (ogni tipo di articolo è considerato separatamente)

Una notifica (non registrazione) deve essere fatta all'Agenzia anche per le sostanze contenute nel manufatto che vengono rilasciate accidentalmente secondo queste indicazioni:

Registrazione - Sostanze negli articoli

Le sostanze contenute negli articoli verranno **registrate** se sono:

- rilasciate dal manufatto in condizioni d'uso normali e ragionevolmente prevedibili
- pericolose
- contenute >1 t/a (ogni tipo di articolo è considerato separatamente)

Tempistica: stessa sostanze phase-in

Una **notifica** (non registrazione) deve essere fatta all'Agenzia anche per le sostanze contenute nel manufatto che vengono rilasciate accidentalmente

Registrazione - Sostanze negli articoli

Notifica delle sostanze contenute negli articoli

Va presentata una notifica quando:

la sostanza è contenuta negli articoli in quantità totale >1 ton/anno, è stata identificata come candidata per la procedura di autorizzazione (candidate list - CMR, PBT, vPvB)

e
la sostanza è presente nell'articolo a conc. > 0,1% in peso

Il fornitore di un articolo è tenuto ad informare i destinatari dell'articolo in merito alla presenza di una sostanza "problematica" nell'articolo.

L'Agenzia può chiedere la "registrazione" di una sostanza "notificata"

- sostanza contenuta negli articoli in quantità totale > 1 ton/anno
- sostanza identificata come candidata per la procedura di autorizzazione
- sostanza presente nell'articolo a concentrazione > 0,1% in peso

Inoltre il fornitore di un articolo è tenuto ad informare i destinatari dell'articolo in merito alla presenza di una sostanza "problematica".

L'Agenzia Europea può altresì chiedere la "registrazione" di una sostanza "notificata"

Il Dossier di Registrazione deve contenere le informazioni rilevanti sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche in possesso del Registrante, in funzione dei quantitativi della sostanza in commercio o da immettere in commercio e si differenzia in base alle quantità:

- 1-10 tonn. solo fascicolo tecnico;
- > 10 tonn. Fascicolo tecnico deve anche contenere una relazione sulla sicurezza chimica e quindi una valutazione per la sicurezza chimica in relazione agli aspetti

Dossier di Registrazione

Il dossier di registrazione deve contenere le informazioni rilevanti sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche in possesso del Registrante, in funzione dei quantitativi della sostanza in commercio o da immettere in commercio

1-10 tonn: **Fascicolo Tecnico**

> 10 tonn: **Fascicolo Tecnico** + **Relazione Sicurezza Chimica (CSR)**

La registrazione vincola gli usi
→ un fabbricante può sconsigliare un uso

legati alla salute, alla sicurezza e alla protezione ambientale.

La registrazione vincola gli usi di quella data sostanza e un fabbricante può sconsigliarne l'utilizzo. Questo dovrebbe andare ad eliminare quelle situazioni nelle quali in passato uno comprava un prodotto per agricoltura e lo usava per la metalmeccanica, quindi con condizioni di utilizzo completamente diverse da quelle descritte nella scheda dei dati e sicurezza .

**Relazione sulla sicurezza chimica (CSR)**

Va effettuata per le sostanze prodotte e/o importate ≥ 10 ton/anno

La Relazione sulla sicurezza chimica (CSR) include la valutazione della sicurezza chimica (CSA).

La valutazione della sicurezza chimica deve contenere:

- Valutazione dei pericoli per la salute umana;
- Valutazione dei pericoli per la salute umana dovuti alle proprietà fisico-chimiche;
- Valutazione dei pericoli per l'ambiente;
- Valutazione PBT e vPvB

La sostanza viene valutata ancor prima di arrivare in ambiente di lavoro, prima del DdL.

Il cut-off, ossia la soglia di quantità che fa scattare la **Relazione sulla sicurezza chimica (CSR)**, è le 10 tonnellate all'anno prodotte e/o importate.

La Relazione sulla sicurezza deve includere la **valutazione della sicurezza chimica (CSA)** la quale deve obbligatoriamente contenere:

- La Valutazione dei pericoli per la salute umana;
- La Valutazione dei pericoli per la salute umana dovuti alle proprietà fisico-chimiche;
- La Valutazione dei pericoli per l'ambiente;
- La Valutazione delle sostanze PBT

(Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche) e vPvB (molto persistenti e molto bioaccumulabili);

Se oltre la soglia quantitativa prima detta, la sostanza chimica è anche pericolosa, cioè è una sostanza per cui vi è l'obbligo di predisporre l'etichetta e la scheda di sicurezza, a quel punto bisogna che il produttore e/o l'importatore individuino gli scenari di esposizione e come la sostanza viene utilizzata, venga fatta una previsione dell'esposizione e si deve caratterizzare il rischio, garantendo le condizioni operative e le misure di gestione del rischio garantiscano che il rischio sia adeguatamente controllato. Quindi, in pratica, la valutazione del rischio di uso della sostanza viene fatta prima che arrivi sul posto di lavoro. Potremmo dire che è una valutazione previsionale del rischio chimico.

**Relazione sulla sicurezza chimica (CSR)**

Nel caso in cui si identifichi un pericolo (sostanza classificata ai sensi della Dir. 67/548/CEE oppure PBT o vPvB), si deve procedere anche con:

- L'individuazione degli scenari di esposizione e la relativa valutazione dell'esposizione +
- Caratterizzazione del rischio

Scenari di esposizione, valutazione e caratterizzazione dei rischi tengono conto di **TUTTI** gli usi identificati (esclusi l'uso in prodotti cosmetici e l'uso in materiali a contatto con prodotti alimentari)

La relazione sulla sicurezza chimica indica le misure di gestione del rischio da adottare. Tali misure, se del caso, devono essere indicate nelle schede di dati di sicurezza

**Relazione sulla sicurezza chimica (CSR):**

Scenari di esposizione e valutazione dell'esposizione

Rappresenta l'insieme delle condizioni che descrivono:

- le modalità in cui la sostanza è utilizzata durante il suo ciclo di vita
- il modo in cui il produttore/importatore raccomanda ai DU di controllare l'esposizione alla sostanza dei lavoratori e dell'ambiente (RMM)


Nella definizione dello scenario di esposizione sono coinvolti anche i DU.

Quindi lo scenario a disposizione rappresenta l'insieme delle condizioni che descrivono il modo in cui la sostanza viene utilizzata durante il ciclo di vita e il modo con cui il produttore o l'importatore raccomanda all'utilizzatore a valle di controllare l'esposizione dei lavoratori e dell'ambiente alla sostanza (RMM).

E qui è veramente il punto nodale che vi riguarderà nel futuro e cioè che il fabbricante o l'importatore definiscono le condizioni di gestione del rischio che l'utilizzatore a valle dovrà seguire o che dovrà confrontare con le proprie per vedere se le situazioni sono equivalenti o meno. Se non

sono equivalenti, ossia se non sono di pari efficacia ma sono inferiori, dovrà adottare le misure di gestione del rischio che sono state stabilite dal fabbricante o dall'importatore.

Nella definizione di questo scenario, ed è giusto ovviamente che sia così, sono coinvolti anche gli utilizzatori a valle; ossia il fabbricante non può conoscere tutte le modalità operative nell'ambito del ciclo di vita della sostanza e quindi c'è stato, nell'ambito di prima applicazione del Regolamento e cioè ante obblighi cogenti, una stretta interrelazione tra chi fornisce la sostanza e chi la utilizza al fine di contemplare tutte le possibili situazioni di utilizzo della sostanza stessa.



Praticamente questa è un'altra grossa novità rispetto al passato dove il meccanismo era unidirezionale, cioè le informazioni andavano dal fabbricante o importatore verso l'utilizzatore finale della sostanza, ma non c'era nessun obbligo normativo per far sì che le informazioni in possesso dall'utilizzatore a valle andassero a completare quelle in possesso del fabbricante o importatore.



E questo avviene attraverso una modalità che vi ritroverete a dover affrontare che è quella della presenza di una **scheda dei dati di sicurezza estesa**, cioè oltre alla scheda dei dati di sicurezza tradizionale che voi avete sempre utilizzato, ci sarà una estensione che riguarderà proprio le misure di gestione del rischio.

Non vi dovete spaventare se le prime schede di sicurezza che vedrete, e parlo soprattutto per i solventi, potranno essere schede di 120-130 pagine. Dico ciò perché non è che dovete leggere tutte le pagine, ma dovete essere in grado di individuare nella scheda estesa quello che sarà l'uso che di quella sostanza andrete a fare; nella scheda redatta dal produttore o dall'importatore ci saranno tutti gli impieghi possibili della sostanza e l'identificazione di tutte le condizioni di rischio correlate a tutti i possibili modi di uso.

L'unico difetto che ho notato e che può creare qualche difficoltà è che non hanno messo un indice analitico: capite che un malloppo di 130 pagine senza un indice è un po' complesso nella sua consultazione e questo farà perdere molto tempo, ma una volta individuata la sezione di interesse questa sarà di 4-5 pagine. Altro problema è rappresentato dalle prime pagine delle nuove schede ove ci saranno molte sigle o acronimi: se uno non ne conosce il significato farà poi molta fatica ad utilizzarle; bisognerà impararle come l'alfabeto, secondo il mio punto di vista non sarebbe male se in una occasione futura si entrasse molto più a fondo sulla struttura delle schede di sicurezza estesa perché sicuramente vi ci dovrete confrontare.

Ci sono delle situazioni in cui o perché l'utilizzatore a valle vuole mantenere segreto dell'uso che fa di una sostanza oppure perché preferisce utilizzarla fuori da uno degli scenari previsti dal fornitore allora in questo caso, fatto salvo però tutta una serie di esenzioni, è lui che deve fare una valutazione della sicurezza chimica per la sostanza che sarà poi da trasmettere a valle della catena. In questo caso però le tonnellate non sono più le 10 che abbiamo visto prima, ma diventa di una sola tonnellata all'anno e questo è stato formalizzato per disincentivare le aziende a fare usi che non siano previsti.

Per quanto riguarda **l'accesso dei lavoratori alle informazioni**, secondo l'articolo 35 del Regolamento REACH, il Datore di lavoro consente ai lavoratori e ai loro rappresentanti di accedere alle informazioni fornite a norma degli articoli 31 e 32 del medesimo Regolamento.

L'art. 31 riguarda la scheda dei dati di sicurezza, cioè le informazioni e gli aspetti di costruzione delle schede di sicurezza, mentre l'articolo 32,

che è un'altra novità rispetto al passato, dice sostanzialmente che se non c'è l'obbligo di predisporre la scheda di sicurezza ci sono però delle condizioni di sicurezza che devono essere garantite nell'uso di quella sostanza, quindi devono essere date informazioni. È una assoluta novità ed è di pari importanza rispetto all'articolo 31, tanto è vero che la sanzione per la mancata comunicazione ai sensi dell'articolo 32 è uguale a quella della mancata consegna della scheda dei dati di sicurezza.

Accesso dei lavoratori alle informazioni

Art. 35

I datori di lavoro consentono ai lavoratori e ai loro rappresentanti di accedere alle informazioni fornite a norma degli articoli 31 e 32 in relazione alle sostanze o alle miscele che essi utilizzano o ai quali possono essere esposti nel corso della loro attività professionale.

Accesso dei lavoratori alle informazioni

I lavoratori hanno diritto:

- di verificare se i datori di lavoro hanno applicato le misure di tutela previste nelle schede di sicurezza estese;
- di mettere in discussione gli adattamenti alle prescrizioni contenute nelle schede di sicurezza estese se le ritengono inadeguate

Quindi i lavoratori hanno diritto:

- di verificare se i datori di lavoro hanno applicato le misure di prevenzione previste nelle schede dei dati di sicurezza estese
- di mettere in discussione gli adattamenti alle prescrizioni contenute nelle schede di sicurezza estese se le ritengono non affidabili o inadeguate.

Uno degli ultimi aspetti anche se secondo me rappresenta una delle più grandi innovazioni

apportate dal Regolamento REACH è quello legato all'autorizzazione che è un obbligo che prescinde dal limite della tonnellata all'anno.

Ci sono delle sostanze che appartengono alle categorie dei cancerogeni, dei mutageni e dei tossici per il ciclo riproduttivo di categoria 1 e 2, le sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche, le sostanze molto persistenti e bioaccumolabili, le sostanze che hanno effetti sul sistema ormonale o effetti equivalenti che vengono identificate specificatamente dall'Unione Europea, per le quali sarà necessario acquisire una autorizzazione all'uso.

Autorizzazione

L'obbligo prescinde dal limite di 1 tonn/anno

Verranno autorizzate le seguenti sostanze:

- Cancerogene, Mutagene, Tossiche per il ciclo riproduttivo di cat 1 e 2;
- PBT (persistenti, bioaccumulabili, tossiche), vPvB (molto persistenti e molto bioaccumulabili)
- Disturatori endocrini e sostanze che abbiano effetti equivalenti per le persone e per l'ambiente

L'autorizzazione è sempre concessa a tempo determinato per usi specifici (caso per caso), è individuale e soggetta a revisione

L'Agenzia e S.M. definiscono e rendono pubbliche liste temporanee di sostanze candidate all'autorizzazione (Allegato XIV)

Il numero di autorizzazione andrà riportato nell'etichetta di pericolo

Attualmente c'è una lista di circa 6 sostanze soggette ad autorizzazione, ma è presente un'altra lista molto più corposa di sostanze, circa 50, che potrebbero entrare nell'obbligo di autorizzazione. La

grande importanza legata all'obbligo di acquisire questa autorizzazione è che il numero di autorizzazione viene riportata nell'etichetta di pericolo.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
VILLAHOV/SN
Asklepios Sanofi SpA s.p.a. - Via S. Felice 10, 36100 Vicenza

Autorizzazione e sostituzione

Scopo autorizzazione: controllare adeguatamente i rischi che presentano le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)

Sostituzione progressiva SVHC con idonee sostanze o tecnologie alternative

Per le sostanze e gli usi che risultano pericolosi, deve più chiaramente apparire come uno degli obiettivi finali del sistema

Misure di accompagnamento e di incentivazione

Connessione fra autorizzazione e piani di sostituzione: ricerca della fattibilità tecnica ed economica della sostituzione

Che significato ha questo? Tutti noi sappiamo benissimo che secondo il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, per sostanze altamente pericolose come cancerogeni e mutageni, vi sia l'obbligo da parte del Datore di lavoro di dimostrare la possibilità di sostituirle con quelle meno pericolose.

Questo è un meccanismo che, con questa normativa, ha la capacità di irradiarsi oltre la singola azienda e quindi irradiarsi verso tutta l'Unione Europea e il Regolamento REACH, appunto, vuole che talune sostanze altamente pericolose vengano usate in

condizioni strettamente controllate.

Ma quali sono queste sostanze?

Sono quelle sostanze altamente pericolose individuabili con le vecchie frasi di rischio R45, 46, 49, 60 e 61, quindi cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione, o le sostanze R50 o R53 che corrispondono molto cumulabili o molto persistenti nell'ambiente o quelle già classificate come PBT, vPvB, ED.

Nel momento in cui la sostanza viene individuata come

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
VILLAHOV/SN
Asklepios Sanofi SpA s.p.a. - Via S. Felice 10, 36100 Vicenza

SVHC substance very high concern

Sostanze identificabili come SVHC e che potrebbero far parte della Candidate list e quindi successivamente nell'Allegato XIV

Cancerogene	di categorie 1 e 2;
Mutagene	di categorie 1 e 2;
Tossiche per la riproduzione	di categorie 1 e 2

→ **Questo gruppo è segnalato da una delle frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.**

PBT	(Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche);
vPvB	(molto persistenti e molto bioaccumulabili);

→ **Questo gruppo è segnalato dal simbolo N e dalle frasi di rischio R50 e/o 53.**

Sostanze POP (inquinanti organici persistenti)
ED (Sostanze che alterano il sistema endocrino)
Sostanze di pericolosità equivalente a quelle già classificate come PBT, vPvB, ED

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
VILLAHOV/SN
Asklepios Sanofi SpA s.p.a. - Via S. Felice 10, 36100 Vicenza

Obblighi collegati all'inserimento di una sostanza nella candidate list

Dalla data di inserimento:

SOSTANZE

- I fornitori di sostanze in candidate list sono tenuti a fornire ai loro clienti una scheda di dati di sicurezza.

PREPARATI

- I fornitori di preparati non classificati come pericolosi ai sensi della Direttiva 1999/45/CE sono tenuti a fornire ai beneficiari, su loro richiesta, una SDS se i preparati contengono almeno una sostanza della candidate list con concentrazione di almeno 0,1% (w / w) per i preparati non gassosi e almeno il 0,2% in volume per i preparati gassosi.

ARTICOLI

- Dal 2011 i produttori o gli importatori di articoli devono notificare all'ECHA se un loro articolo contiene una sostanza della candidate list.

come

sostanza altamente pericolosa scattano degli obblighi di comunicazione e per le sostanze in quanto tali devono essere fornite le schede di sicurezza mentre la scheda di sicurezza dovrà essere fornita per i preparati che non sono classificati ma contengono almeno lo 0,1% della sostanza altamente pericolosa e per i manufatti che hanno evidentemente anche all'interno delle sostanze di questo genere. Quindi per questi devono essere date le comunicazioni attraverso la scheda dei dati di sicurezza.

Un altro meccanismo di limitazione all'uso di sostanze altamente pericolose è quello delle Restrizioni, che è in vigore fin dalla Direttiva del 1976 n. 769/CE. Questa Direttiva è stata direttamente trasposta all'interno del Regolamento REACH con invece un'altra modalità per settori di utilizzo. Facciamo l'esempio del cromo esavalente presente nei cementi: esiste una restrizione alla quantità di cromo esavalente che può essere mantenuto all'interno del cemento stesso. Quindi si va avanti con le regole del passato perché è un meccanismo già testato.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
VILLAHOV/SN
Asklepios Sanofi SpA s.p.a. - Via S. Felice 10, 36100 Vicenza

Restrizioni

Le disposizioni della direttiva 76/769/CE sono state trasposte nel regolamento REACH

Si prescinde dal limite quantitativo di 1 ton/anno

Una restrizione può essere stabilita con procedura rapida, su proposta di uno Stato membro o per iniziativa della stessa Commissione

Una restrizione può essere adottata in relazione alle conclusioni della valutazione

In Allegato XVII sono elencate tutte le restrizioni adottate, incluse le sostanze per le quali nessuna impresa ha richiesto un'autorizzazione specifica (in questo caso tutti gli usi della sostanza sono vietati)

Regolamento di modifica dell'allegato XVII No 552/2009 del 22 giugno 2009 : 58 sostanze

Quindi ci sono due meccanismi che l'Europa ha previsto per limitare a livello complessivo le sostanze altamente pericolose che sono le vecchie restrizioni e il nuovo meccanismo di autorizzazioni.

Ritengo che per il momento possano bastarvi queste prime informazioni, informazioni che sicuramente faranno scattare in voi molta curiosità, curiosità che dovrà essere sanata attraverso altri momenti di formazione in quanto questa normativa così come il CLP di cui vi parleranno i colleghi cambierà radicalmente le modalità di approccio alle sostanze chimiche.

Vi ringrazio per l'attenzione.

L. Magelli (Provincia di Bologna)

Vorrei ringraziare Bruno Marchesini per lo sforzo che ha fatto per rendere comprensibile una materia così complessa ed è stato bravissimo.

Volevo solo chiarire solo qualche punto prima di lasciare la parola a Giuliano Marchetto.

Primo elemento. Avrete notato che c'è una specie di circolarità: il Datore di lavoro riesce ad adempiere correttamente tutti gli obblighi che ha verso di voi RLS, secondo il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, se produttori, fornitori ed importatori rispondono correttamente ai loro obblighi nei suoi confronti. Qui si crea veramente una circolarità e questo circolo può essere vizioso o virtuoso.

Secondo elemento. Bruno Marchesini ha nominato due parole che sicuramente non vi giungono nuove, ovvero "valutazione dei rischi" e "informazione". Ecco, questi sono proprio i punti di aggancio tra il regolamento e l'operatività dell'RLS.

Terzo elemento molto importante. Forse avrete colto questa espressione: "la registrazione, sostanzialmente con poche eccezioni, vincola gli usi". Questo è un elemento di estrema importanza rispetto ad usi impropri e non corretti.

Infine ultimo elemento, Bruno Marchesini ha detto che circa il 30% delle malattie professionali riconosciute, ha usato questa parola, sono attribuibili alle sostanze chimiche. Tenete sempre conto che quando parliamo di malattie riconosciute identifichiamo una parte soltanto delle malattie professionali che si verificano per le quali l'ente assicuratore ha riconosciuto e indennizzato un rapporto causa-effetto. Quello riportato da Bruno è un dato amministrativo mentre il dato epidemiologico reale è sicuramente superiore.

Adesso andiamo a vedere due aspetti importanti: l'etichettatura e le schede di sicurezza.

Dell'etichettatura ci parla Giuliano Marchetto.



CLP: le nuove regole per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio dei prodotti chimici


Giuliano Marchetto (ASL di Imola)

Io vi parlerò di questo nuovo Regolamento CE 1272/08 conosciuto come **CLP**. Anche questo è un acronimo tratto dalla definizione in lingua inglese di "CLASSIFICATION, LABELLING end PACKAGING dei *chemichals* che in italiano si traduce in "Classificazione, Etichettatura e Confezionamento" delle sostanze pericolose. Vedremo quali sono le regole che questo Regolamento prevede per queste tre fasi, anche se noi spesso riteniamo i tre processi come sinonimi di una unica procedura.

Dobbiamo considerare che classificazione significa individuare quali sono i pericoli all'interno delle sostanze pericolose; etichettatura significa individuare attraverso regole "standard" quali sono i simboli e le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni affinché chi le utilizza abbia la prima informazione sui pericoli intrinseci, a volte sono le uniche informazioni come nel caso degli utilizzatori non professionali (popolazione generale); imballaggio individua le caratteristiche di sicurezza dei contenitori, infatti, alcune tipologie di sostanze devono essere imballate in modo particolare, ad esempio con tappi di sicurezza, simboli tattili per i non vedenti, ecc.

Bruno Marchesini vi ha parlato del Regolamento REACH, questa corposa Normativa alla quale dobbiamo aggiungere il Regolamento CLP che è altrettanto grosso e complesso. Io cercherò di semplificare quanto possibile la trattazione, il che comporterà la necessità di ulteriori momenti informativi.

Perché il CLP? Perché la stessa sostanza nei diversi stati del mondo era (è) classificata in modo diverso quindi noi potevamo trovare e importare sostanze con classificazioni diverse a seconda della provenienza della sostanza stessa.



Sistema GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)

Il GHS nasce come un programma volontario mondiale di armonizzazione della Classificazione ed Etichettatura delle Sostanze Pericolose

Stabilire una base comune e coerente per il pericolo chimico, contenente gli elementi fondamentali di:

- sicurezza per il trasporto di merci pericolose
- prevenzione per la salute e la sicurezza del lavoratore, consumatore e ambiente

1 IDENTIFICAZIONE → Classificazione

2 COMUNICAZIONE → Etichetta
→ Scheda di dati di sicurezza (SDS)

Per questo motivo l'ONU ha previsto un sistema di classificazione volontario, chiamato GHS ed è un sistema aperto nel senso che è lasciata alla volontà degli stati aderire o meno, ovvero prevede una adesione volontaria. Questo sistema vuole prevedere una base comune e coerente per individuare un pericolo legato ad una sostanza chimica, al fine di arrivare ad una sicurezza per il trasporto delle merci ma anche a una maggiore sicurezza nei riguardi della salute dei lavoratori e dei consumatori e dell'ambiente, attraverso l'identificazione di tutti i pericoli in prima istanza e attraverso la comunicazione di questi pericoli nella catena

di utilizzo attraverso le etichette e le schede dati di sicurezza cioè più prevenzione. Sono pochissimi gli stati che in qualche modo hanno aderito a questo sistema di classificazione, sono rappresentati in questa diapositiva con i colori, non sono molti ma il numero è in aumento e, tra questi, c'è anche l'Europa e di conseguenza anche l'Italia.



IL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008

Nuovo Regolamento Europeo per **C.L.P.**
(**Classification, Labelling and Packaging**)
sostanze e miscele pericolose

Publicato sulla gazzetta Ufficiale della UE il 31.12.2008

E' entrato in vigore il 20/1/2009

Incorpora i criteri di classificazione ed etichettatura, i simboli e le avvertenze concordate a livello globale (GHS), pur mantenendo una continuità con la normativa europea

Nel 2009 l'Europa ha aderito a questo sistema armonizzato di classificazione delle sostanze pericolose con il Regolamento identificato con questa sigla, CLP che è entrato in vigore nel Gennaio del 2009.

È un grosso regolamento ma io vi parlerò solo di alcuni articoli anche, in modo molto superficiale, dandovi semplicemente uno schema della struttura di questo regolamento.

Quale è il principio base del Regolamento: si vuole arrivare ad una classificazione unica per la stessa sostanza in tutta la UE. Quindi le regole che sono all'interno di questo Regolamento

richiedono a chi immette sostanze sul mercato di confrontarsi obbligatoriamente affinché per la stessa sostanza si arrivi alla stessa classificazione da parte di tutti i produttori. Se non c'è accordo tra le parti bisogna che chi classifica diversamente una sostanza giustifichi all'Agenzia europea questa sua scelta; l'Agenzia si esprimerà attraverso sue decisioni anche vincolanti.

Questo compito di confronto viene dato all'industria cioè viene dato a chi immette e/o a chi rende disponibile le sostanze sul mercato.

L'articolo 1 del CLP riguarda il campo di applicazione e ci dice che tutte sostanze chimiche e le miscele, comprese i biocidi e gli antiparassitari, sostanze che erano escluse dal REACH, e senza limiti di quantità, rientrano nel campo di applicazione di questo Regolamento. Quindi qui non parliamo più di 10 tonnellate, di 1000 tonnellate, qui non c'è limite di quantità prodotta all'anno.

Sono comunque escluse alcune sostanze, come si può vedere da questa slide, quali farmaci, cosmetici perché hanno già una regolamentazione specifica e quindi era inutile modificarla.



Campo di applicazione (art. 1)

Tutte le sostanze chimiche e le miscele, compresi i biocidi e gli antiparassitari, senza limiti di quantità prodotte per anno.

Escluse le miscele che ricadono sotto altra normativa europea (come farmaci, dispositivi medici, alimenti e mangimi, cosmetici), le sostanze radioattive, gli intermedi non isolati, le sostanze per ricerca e sviluppo non immesse sul mercato e i rifiuti.





Campo di applicazione (art. 1)

L'ART. 1 PRESCRIVE L'OBBLIGO PER:

- i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle: classificare le sostanze e le miscele immesse sul mercato;
- i fornitori (fabbricante, importatore, utilizzatore a valle, distributore): di etichettare e imballare le sostanze e le miscele immesse sul mercato;

Chi deve fare queste cose? Sempre l'articolo 1 prevede che sono i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle, questa nuova figura è entrata con il REACH. Fabbricanti sono quelli che producono le sostanze; gli importatori quelli che le importano dai paesi extra-europei e quindi al di fuori dell'Unione Europea; gli utilizzatori a valle sono le persone che prendono delle sostanze per produrre delle miscele che poi immettono sul mercato a loro volta; sono dei formulatori o degli utilizzatori professionali. Parlando di classificazione e quindi di

individuazione dei pericoli intrinseci della sostanza che si vuole mettendo sul mercato, i fornitori, e quindi coloro che rendono disponibile la sostanza, ma anche i distributori, cioè il negozio che vende, hanno degli obblighi rispetto all'etichettatura. Cioè possono mettere sul mercato una sostanza già classificata da qualcuno mettendo una propria etichetta e in questo caso la devono etichettare conformemente all'etichettatura prevista con l'applicazione del Regolamento REACH.

Alcune definizioni (art.2)

- **Miscela** non più preparato
- **Classe di pericolo** non più categoria di pericolo: definisce la natura del pericolo (fisico, per la salute o per l'ambiente)
- Classe di pericolo suddivise in **categorie**, che specificano la gravità del pericolo
- **Fornitore**: "ogni fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, o una miscela", termine non utilizzato nella DSP
- **Formulatore** è un utilizzatore a valle, non produttore
- **Avvertenza (signal word)**: una parola che indica il grado relativo di gravità del pericolo per segnalare un potenziale pericolo, esistono due gradi: **PERICOLO** / **ATTENZIONE**

Parlando di definizioni, nel Regolamento si parla di miscele e non più di preparati, è una cosa di poca importanza qualitativa ma giusto utilizzare i termini introdotti dalla nuova disciplina.

I pericoli vengono suddivisi in classi che rappresentano la natura del pericolo della sostanza stessa. Le classi a loro volta vengono suddivise in categorie, che analizzeremo successivamente, in modo un po' più dettagliato, sul loro significato.

Quindi prima di immettere sul mercato è necessario eseguire la classificazione delle

sostanze, etichettatura ed imballare le stesse o le loro miscele in modo congruo secondo il Regolamento CLP, anche nel caso dell'immissione in modo gratuito.

Devono essere classificate anche sostanze che non sono immesse sul mercato ma che possono avere altri obblighi come per esempio quelli individuati nel Regolamento REACH; ad esempio possono essere gli "intermedi isolati" che non è una merce che arriva sul mercato ma però si sposta da un'impresa ad un'altra oppure all'interno della stessa impresa ma di luoghi diversi di produzione.

Obblighi generali di classificazione (art. 4)

- **Classificare, etichettare e imballare** le sostanze e le miscele:
 - prima di immetterle sul mercato
 - se non immesse sul mercato ma soggette a REACH (es. Intermedi isolati in sito – art. 17 Reg. Reach)

Abbiamo detto che la classificazione è un obbligo di produttori ed importatori di

sostanze e miscele, devono valutare tutte le informazioni che sono possibili raccogliere e applicare tutti i criteri di classificazione per ogni classe di pericolo. Cioè chi immette sul mercato deve, per ogni sostanza, informarsi se rientrano in queste classi di pericolo

Valutazione delle informazioni sui pericoli di sostanze e miscele (art.9)

I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle di una sostanza o di un miscela valutano le informazioni raccolte e applicano i criteri di classificazione per ogni classe di pericolo o differenziazione (allegato I, parti da 2 a 5) in modo da accertare i pericoli che la sostanza o miscela comporta.



cioè se hanno pericoli natura fisica, di natura tossicologica o di natura ambientale.

Con questo schema che vedete nella slide voglio illustrare il percorso che bisogna fare partendo dall'individuazione di quale tipo di pericolo si tratta e quindi valutare le proprietà intrinseche della sostanza fino ad arrivare a stabilire se stiamo parlando di un rischio fisico per la salute o per l'ambiente ma anche più di un rischio di questi riportati.

Ai tipi di pericolo vengono associate le classi a cui appartengono e all'interno di ogni classe va individuata la categoria di pericolo. Quest'ultima è una stima del rischio, più la categoria è alta e più il rischio si attenua, la

prima classe è quella che ha il rischio maggiore.

Tipo di pericoli

- **Pericoli fisici** 
 - Classificazione basata sulla sperimentazione
- **Pericoli per la salute umana** 
 - Classificazione basata su dati epidemiologici sull'uomo, sperimentazione *in-vitro* o su animali, (Q)SAR
- **Pericoli per l'ambiente** 
 - Classificazione basata su sperimentazione o (Q)SAR

(Q)SAR: relazione quantitativa struttura – attività = modello teorico per predire in modo quantitativo (o qualitativo) le proprietà in relazione alla struttura chimica

La valutazione dei pericoli fisici è basata sulla sperimentazione, ossia se la sostanza è esplosiva ci sono dei sistemi per stabilire se è così, oppure se è infiammabile ci sono altri sistemi chimico-fisici e vanno sempre fatti. I pericoli, invece, per la salute umana sono classificazioni basate su dati biologici di sperimentazioni in vitro o su animale, anche se per le sperimentazioni sugli animali ci sono delle regole rigide al fine di effettuarne il meno possibile. Si possono utilizzare le Q-SAR che sono dei modelli le cui relazioni quantitative possono individuare un pericolo. I pericoli per l'ambiente si basano sempre sulla

sperimentazione.

Vi ho detto che i tipi di pericolo contenuti dalla sostanze sono poi suddivisi in classi. In questa slide vediamo **le classi di pericolo di natura fisica, che sono 16**. Vediamo che alcune sono quelle che già conosciamo dalla normativa precedente ed altre in qualche modo si presentano per la prima volta, come ad esempio il "gas sotto pressione" che è una dicitura estranea alle conoscenze che avevamo, stesso discorso per le miscele autoreattive, ecc. Tutto sommato ricalcano le classificazioni che avevamo precedentemente anche se si è voluto differenziale in funzione dello stato fisico delle sostanze: pericoli legati ai liquidi, ai solidi, ai gas.

CLP: L'identificazione del pericolo


Sono previste 28 classi di pericolo, 27 riprese dal GHS e 1 dalla DSP

<p>16 CLASSI DI PERICOLO DI TIPO FISICO</p> <ul style="list-style-type: none"> Esplosivi Gas infiammabili Aerosol infiammabili Gas comburenti Gas sotto pressione Liquidi infiammabili Solidi infiammabili Sostanze e miscele autoreattive Liquidi piroforici Solidi piroforici Sostanze autoriscaldanti Sostanze che, a contatto con l'acqua, emettono gas infiammabili Liquidi comburenti Solidi comburenti Peroxidi organici Corrosivi per i metalli 	<p>10 CLASSI DI PERICOLO PER LA SALUTE</p> <ul style="list-style-type: none"> Tossicità acuta Corrosione/irritazione pelle Gravi danni agli occhi/irritazione occhi Sensibilizzazione respiratoria o cutanea Mutagenesi Carcinogenesi Tossicità per la riproduzione Tossicità specifica di organo bersaglio - esposizione singola Tossicità specifica di organo bersaglio - esposizione ripetuta Pericolo di aspirazione
<p>2 CLASSI DI PERICOLO PER L'AMBIENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> Pericolo per l'ambiente acquatico Pericoloso per lo strato di ozono 	

Abbiamo **16 classi per il pericolo di tipo fisico**, abbiamo **10 classi di pericolo per la salute**, che sono un po' quelle che conosciamo e non sono molto diverse, e abbiamo **2 classi di pericolo per l'ambiente** dove la seconda, pericolo per lo strato di ozono, è una classe che non è all'interno del GHS, cioè non è una classe di quelle contenute nel Regolamento dell'ONU ma è stata aggiunta perché era già stata introdotta in Europa dai Decreti di classificazione precedenti. Siccome la regola

che governa questa materia è non andare mai ad abbassare il rischio sotto tutti i suoi aspetti, si è voluto introdurre questa nuova classe e quindi qui in Europa abbiamo una classe in più rispetto ai pericoli per l'ambiente.

Questo percorso in qualche modo ci dà una idea come poi si deve arrivare all'identificazione dei pericoli e alla necessaria individuazione dei pittogrammi che serviranno per predisporre l'etichetta di pericolo. Come vedete le classi di pericolo e le categorie di pericolo vanno a facilitare l'individuazione dei pittogrammi cioè quei disegni che individueranno, in modo visivo, il pericolo e




consentono la scelta delle relative "frasi" che sono riportate in etichetta e che individuano a loro

volta un pericolo o danno. Con la vecchia normativa si parlava di frasi R e frasi S, invece adesso si parlerà di fasi H e di fasi P, ma hanno significato analogo.

Abbiamo parlato di pittogrammi che sono una grossa novità introdotta da questo Regolamento CLP sia per la conformazione che per gli aspetti anche cromatici. I pittogrammi sono su sfondo bianco e sono composti da una cornice di colore rosso con questo simbolo a rombo e non più quadrato. La cosa importante è che alcuni simboli non ci sono più, ad esempio la Croce di S. Andrea non c'è più, ce ne sono degli altri come ad esempio questo uomo che esplode e che individua gravi aspetti per la salute.

Mi soffermerei su questi pittogrammi perché sarà importante dare la giusta importanza ai pittogrammi giusti. Come per esempio questo punto esclamativo al quale davamo, erroneamente,



poca importanza quando lo trovavamo riportato da qualche parte, ritenendolo come un richiamo a prestare attenzione, invece, ora dovremo dare una attenzione maggiore perché può comportare anche pericoli per la salute di una certa rilevanza. Vedete che rispetto alla Croce di S. Andrea questo potrebbe dare un impatto diverso anche sottostimare un rischio, invece dobbiamo incominciare ad abituarci a valutare questo pittogramma come l'indicazione sul fatto che stiamo maneggiando sostanze con pericoli anche gravi. Quindi diciamo che la scommessa


per il futuro è quella di riuscire a percepire da questi pittogrammi il giusto grado di rischio intrinseco della sostanza con cui abbiamo a che fare.

Classe di pericolo	Simbolo	Classe di pericolo	Simbolo
Tossicità Acuta		Cancerogenicità	
Corrosione/ irritazione cutanea		Tossicità riproduttiva	
Gravi danni agli occhi/irritazione		Tossicità sistemica su organi bersaglio, acuta	
Sensibilizzazione cutanea e respiratoria		Tossicità sistemica su organi bersaglio, ripetuta	
Mutagenicità		Pericolo di aspirazione	

Vediamo dove vengono utilizzati questi pittogrammi con una semplice panoramica, vedete per la tossicità acuta si utilizza ancora il teschio con le tibie, ma poi c'è sempre questo punto esclamativo che potrebbe essere utilizzato in certe occasioni. Quindi quando vediamo il punto esclamativo bisogna fare attenzione, andare a vedere con precisione di che rischi stiamo parlando.

Classe di pericolo	Simbolo	Classe di pericolo	Simbolo
Esplosivi		Liquidi piroforici	
Gas infiammabili		Solidi piroforici	
aerosol infiammabili		Sostanze autoriscaldanti	
Gas comburenti		Sostanze che a contatto con acqua emettono gas infiammabili	
Gas sotto pressione		Liquidi comburenti	
Liquidi infiammabili		Solidi comburenti	
Solidi infiammabili		Perossidi organici	
Sostanze e miscele autoreattive		Corrosivi per metalli	

Questi sono i pittogrammi che individuano i rischi di natura tossicologica, poi abbiamo quelli di natura fisica e questi sono quelli utilizzati per il trasporto di sostanze pericolose che identifica quello che contiene la cisterna.



Il CLP modifica le regole di classificazione e qui ne ho riportate solamente due per farvele vedere in qualche modo, la tossicità acuta che viene valutata attraverso la “dose letale 50”, cioè quella quantità che fa morire il 50% dei topolini o qualche altro animale, es la cavia. Questa dose è diversa a seconda che la classificazione sia fatta con il CLP o che sia fatto con il DSP, cioè con il Decreto Sostanze Pericolose, la vecchia normativa che si utilizzava per la classificazione. I diversi modi di classificazione hanno come conseguenza logica che alcune sostanze dovranno essere

rivalutate attraverso queste nuove regole del CLP e quindi potremmo trovarci che la stessa sostanza che aveva un simbolo ne potrà avere un altro, soprattutto per quanto riguarda la categoria di appartenenza, magari i simboli sono abbastanza equivalenti ma le categorie possono essere diverse. Questo ovviamente influirà sulla classificazione di tutta la catena dei relativi preparati e le conseguenti schede di sicurezza.

Per quanto riguarda l’irritazione e la corrosione anche qui vedete che mentre il CLP fa una classificazione legata ai tempi necessaria per produrre un determinato danno, vedete che in queste categorie 1A, 1B e 1C della Direttiva precedente vedete che sono diverse le simbologie e le classificazioni. E anche queste potrebbero comportare diverse simbologie di pericolo sulle stesse sostanze che precedentemente stavamo considerando.



Le fasi R e le fasi S non ci saranno più anche se le vedremo ancora per un po’ e poi vi spiegherò il perché, ma ci saranno queste fasi H e fasi P; le fasi H individuano un pericolo e le fasi P dei consigli di prudenza. Queste fasi sono composte da tre numeri oltre alla lettera dove il primo numero indica il tipo di pericolo o di consiglio a cui si riferiscono, per esempio se abbiamo un’H ed inizia per 2 vuol dire che stiamo parlando di pericoli di natura chimico-fisica, se inizia per H e con il 3 e altri due numeri abbiamo un pericolo per la salute e H4 pericoli per l’ambiente.

E così pure per i consigli di prudenza avranno la loro lettera P, poi l’1 individua le informazioni a carattere generale, il 2 legate alla prevenzione, il 3 alle reazioni, conservazione e smaltimento. Sull’etichetta vanno riportate tutte le informazioni di pericolo a meno che ovviamente non sia ridondanti e non più di 6 consigli di prudenza.

Indicazioni di Pericolo
Consigli di Prudenza

Ad ogni indicazione corrisponde un codice alfanumerico unico, costituito da una lettera seguita da 3 numeri:

- Lettera **H** (Indicazioni di Pericolo) o **P** (Consigli di Prudenza)
- Il primo numero indica il tipo di Pericolo o di Consiglio
- Due numeri che corrispondono all'ordine sequenziale del Pericolo o dei Consigli di Prudenza

Indicazioni di Pericolo (H)	Consigli di Prudenza (P)
H2.. Pericoli chimico-fisici	P1.. Carattere generale
H3.. Pericoli per la salute	P2.. Prevenzione
H4.. Pericoli per l'ambiente	P3.. Reazione in caso fuoriuscita o esposizione
	P4.. Conservazione
	P5.. Smaltimento

Sull'etichetta vanno riportate tutte le Indicazioni di Pericolo, a meno che non siano ridondanti e non più di sei Consigli di Prudenza

Indicazioni di Pericolo (Hazard)

H200 – Esplosivo instabile.
H202 – Esplosivo, grave pericolo di proiezione.
H220 – Gas altamente infiammabile.
H223 – Aerosol infiammabile.
H224 – Liquido e vapori altamente infiammabili.
H300 – Letale se ingerito.
H301 – Tossico se ingerito.
H302 – Nocivo se ingerito.
H312 – Nocivo per contatto con la pelle.
H314 – Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 – Provoca grave irritazione oculare.
H330 – Letale se inalato.
H334 – Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
H335 – Può irritare le vie respiratorie.
H400 – Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di Prudenza

Consigli di prudenza - Reazione
P301 – IN CASO DI INGESTIONE:
P302 – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:
P311 – Contattare un centro antiveneni o un medico.
P330 – Sciacquare la bocca.
P331 – Non provocare il vomito.

Consigli di prudenza - Conservazione
P401 – Conservare...
P403 – Conservare in luogo ben ventilato.
P410 – Proteggere dai raggi solari.

Consigli di prudenza - Smaltimento
P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in...

Vediamo qualche esempio delle fasi H e delle fasi P che come potete leggere voi tranquillamente non sono poi molto diverse dalle precedenti fasi R. Volevo sottolinearvi che alcune possono essere leggermente diverse ma il principio rimane sempre lo stesso. Saranno da imparare a memoria anche queste nuove fasi. Ad esempio quelle riguardanti le reazioni chimiche come vedete impone di conservare ad una certa temperatura oppure ci potrebbe essere scritto di mantenere in luogo ventilato. Oltre questi frasi H e P ci possono essere delle frasi che iniziano con 2 lettere "EU" che sta per Europa; sono frasi che non sono contenute anche queste nel GHS, nel sistema armonizzato mondiale, ma esistevano già nel

Consigli di Prudenza (Precautionary)

Consigli di prudenza di carattere generale
P101 – In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Consigli di prudenza - Prevenzione
P201 – Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
P202 – Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
P211 – Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
P220 – Tenere/conservare lontano da indumenti / ... / materiali combustibili.
P221 – Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili.
P222 – Evitare il contatto con l'aria.

nostro ordinamento normativo e, sempre per la logica di non abbassare il livello di rischio, sono state mantenute perché identificano maggiormente alcune situazioni pericolose. Sono individuate dalle lettere "EU" che sono precedute dalla lettera H e il numero che segue è il numero che possiedono nel vecchio decreto sulla classificazione delle sostanze pericolose.

Disposizioni particolari

Frasi supplementari per criteri solo UE e non GHS

Informazioni supplementari sui pericoli specifici (proprietà fisiche o per la salute) EUH + tre cifre (0 + il numero della vecchia frase R)
EUH019 – «Può formare perossidi esplosivi»

Disposizioni particolari relative agli elementi supplementari dell'etichetta per talune miscele che contengono sostanze pericolose EUH + tre cifre (2 + il numero progressivo)
EUH203 – «Contiene cromo (VI). Può provocare una reazione allergica»

Disposizioni particolari relative all'etichettatura dei prodotti fitosanitari
EUH401 – «Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso»

I cambiamenti concreti apportati

ETICHETTATURA

Indicazioni di pericolo sono sostituite da un avviso di pericolo (parole "pericolo" o "attenzione")

Si aggiungono pittogrammi simboli di pericolo

Cambiano le frasi di rischio (di pericolo)

Consigli di prudenza (Precautionary Statement) sintetizzano le azioni da intraprendere in caso di esposizione

Signal word (Danger/Warning)

Hazard Statements (letale per ingestione)

Armonizzazione degli ammonimenti verbali ed inserimento codici

ESEMPIO ETICHETTATURA

Acetato di yyyyyy

Attenzione pericolo

H 225 Liquido e vapori facilmente infiammabili
H 302 Nocivo se ingerito
H 350 Può provocare il cancro

P 210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate – Non fumare
P 264 Lavare accuratamente dopo l'uso
P 281 Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto
P 233 Tenere il recipiente ben chiuso

SOCIETA' CHIMICA ZETA Via Avogadro n. 1 (PZ) Tel:

Quindi in generale una nuova etichetta di pericolo delle sostanze pericolose avrà questa conformazione. Al posto di T+ che trovavamo accanto ai vecchi simboli arancioni col significato di "molto tossico", ecc., ci sarà una di queste 2 indicazioni "di pericolo" o "di attenzione". Quindi al posto di T+ "molto tossico", troveremo "pericolo" o "attenzione" che rappresenta la prima stima, molto spanno metrica, del rischio contenuto da quella sostanza pericolosa.

Inventario Classificazioni & Etichettature

Al 1° dicembre 2010 l'Inventario conterrà:

- Le sostanze già registrate per il REACH (q > 1000 t/anno)
CMR
PBT e vPvB
- Le sostanze pericolose non ancora registrate REACH (q > 1 t/anno)
- Le sostanze pericolose non soggette a REACH, in quanto tali o costituenti una miscela

Dopo il 1° Dicembre 2010 la notifica si deve fare entro un mese dall'immissione in commercio
Gli utilizzatori a valle, i distributori e i produttori di articoli non sono tenuti a notificare.

Chi ha effettuato la registrazione non deve fare altro (la classificazione è una informazione contenuta nel fascicolo di registrazione).

Il Regolamento REACH prevedeva la istituzione dell'Inventario delle Classificazioni ed Etichettature. Questo strumento è molto utile per i produttori/importatori che devono classificare la stessa sostanza perché trovano già la classificazione e etichettatura, sia anche per chi vuole andare a vedere come una sostanza è classificata, anche per fare un controllo se effettivamente la classificazione che trova nell'etichetta è quella comunicata all'Agenzia Europea.

Con il primo dicembre 2010 dovevano essere ovviamente riportate tutte le sostanze che erano

previste come scadenza dal REACH perché nel REACH c'è anche l'etichettatura e quindi quelle prodotte in misure maggiore di 1000 tonnellate l'anno per produttore ed importatore. Esiste quindi per le classificazioni un inventario europeo dove possiamo vedere e confrontare se l'etichettatura è giusta.

Per quanto riguarda i preparati, la banca dati non è più in Europa ma è all'Istituto Superiore di Sanità, accessibile dall'Italia.

Dal primo dicembre 2010 e fino primo giugno 2015, che è la data in cui entrerà a piena attuazione l'intero CLP, le sostanze devono essere classificate in conformità sia alla Direttiva europea precedenti, la n. 458/67 e al regolamento CLP, perché le miscele e i preparati è possibile utilizzare ancora la vecchia classificazione e per utilizzare la vecchia classificazione ci vuole la vecchia classificazione delle sostanze che ne fanno parte.

Banca dati preparati pericolosi

Art. 45

Gli Stati membri designano uno o più organismi a cui gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono miscele sul mercato comunicano le informazioni utili, in particolare, per adottare misure di prevenzione e cura, specialmente in caso di risposta di emergenza sanitaria.

Tali informazioni includono la composizione chimica delle miscele immesse sul mercato e classificate come pericolose in ragione dei loro effetti sulla salute o dei loro effetti fisici, compresa l'identità chimica delle sostanze presenti in miscele per le quali l'agenzia ha concesso l'uso della denominazione chimica alternativa.

In Italia è già attiva la **BANCA DATI PREPARATI PERICOLOSI** dell'Istituto Superiore di Sanità, ora allocata nel **Centro Nazionale Sostanze Chimiche**

Quindi vedremo che l'etichetta delle sostanze sarà conforme al CLP ma dovrà avere tutti e due i tipi di classificazione che saranno riportati nella scheda dati di sicurezza.

CLP: Cosa cambia per gli utilizzatori a valle

Gli utilizzatori a valle non sono, in genere, coinvolti nella fase di classificazione delle sostanze chimiche, che spetta invece al produttore.

Però gli utilizzatori a valle sono attivamente coinvolti nella fase di COMUNICAZIONE del pericolo.

Inoltre gli utilizzatori a valle, nel caso in cui immettano sul mercato delle miscele da loro formulate, devono essere in grado di valutare la pericolosità della miscela.

Perciò gli utilizzatori a valle dovranno gestire:

- NUOVE ETICHETTE**
- DIVERSA CLASSIFICAZIONE MISCELE** (per i formulatori)
- NUOVE SDS e Frasi di comunicazione**

Cosa cambia per l'utilizzatore a valle, per i datori di lavoro e tutti coloro che devono utilizzare le sostanze. Intanto ci troveremo a dover lavorare con le nuove etichette e dovremo riuscire a capire dalle nuove etichette che cosa rappresentano. Le sostanze che prima usavamo normalmente potrebbero avere classificazioni diverse, di grado peggiorativo o migliorativo, questo dipenderà dal tipo di classificazione, però il fatto di avere una classificazione diversa significa anche che dovranno subire valutazioni diverse, avere come minimo una nuova valutazione e ovviamente dovremo avere delle nuove schede di sicurezza che dovranno

riportare queste modifiche.

Quando si etichetta?

- **Sostanze e miscele classificate pericolose** ma anche:
- Miscele non classificate contenenti sostanze pericolose in concentrazioni superiori di quelle riportate in **Allegato II parte 2**.
 - ✦ Sono previste frasi aggiuntive speciali EUHXXX se contengono:
 - Piombo, cloroacrilati, cementi, isocianati, composti epossidici, cloro attivo, cadmio, sensibilizzanti, idrocarburi alogenati.
 - Miscele non classificate, non destinate alla vendita al pubblico contenenti più di 0.1% di sensibil. pelle e respirat. cat1, carc cat2, toss_ripro cat 1A, 1B, 2 o effetti allattamento; oppure più di 1% (non gas) e 0.2% (gas) di sost. pericolosa per altri tipi di pericolo o
 - ✦ con limiti per ambienti di lavoro che recheranno "EUH210: scheda di sicurezza disponibile su richiesta"
- Articoli esplosivi.

Non solamente le sostanze e le miscele pericolose dovranno essere classificate ma anche altre miscele che contengono particolari elementi, che contengono ad esempio piombo o cromo, se in eccedenza rispetto ai valori di soglia previsti; dovranno avere delle schede di sicurezza con delle frasi di rischio particolari legata all'Unione Europea.

L'etichetta cosa deve contenere? Deve contenere il nome,

l'indirizzo e il numero telefonico del fornitore, cioè chi la mette a disposizione, le quantità, l'identificazione del prodotto, quindi il nome, i pittogrammi di pericolo, le avvertenze di pericolo, i consigli di prudenza e le informazioni supplementari, qualora fossero necessari. Sono un po' le stesse informazioni che la vecchia normativa prevedeva, cambia solamente la simbologia.

Contenuto dell'etichetta

ELEMENTI DELL'ETICHETTATURA (ART. 17 Reg. CLP)

- Nome, indirizzo e numero di telefono del **fornitore** o dei fornitori
- **Quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel contenitore se non è indicata altrove sull'imballaggio;**
- **Identificatori del prodotto (nome e numeri) (art.18)**
- **Pittogrammi di pericolo (art. 19)**
- **Avvertenze di pericolo (art. 20)**
- **Indicazioni di pericolo (art. 21)**
- **Consigli di prudenza (art. 22)**
- **Informazioni supplementari (art. 25)**

Riassumendo: l'etichetta

- È uno strumento di comunicazione destinato sia a lavoratori ed utilizzatori professionali che a consumatori finali;
- È l'unico strumento di comunicazione dei pericoli verso i consumatori finali;

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO
(denominazione, cas, EC, nome IUPAC...)
(sostanze pericolose contenute)

AVVERTENZE
("pericolo" oppure "attenzione")

PITTOGRAMMA/I

INDICAZIONI DEL PERICOLO
(ex frasi R)

CONSIGLI DI PRUDENZA
(ex frasi S)

Nome, indirizzo, telefono del fornitore

C'è una precedenza di simboli quando si va ad etichettare. Inoltre, ci potrebbero essere delle situazioni in cui noi non vediamo le etichette di pericolo nella confezione esterna ma vediamo solamente una simbologia per il trasporto. Questo è ammesso purché la simbologia di pericoli sia riportata poi nei singoli contenitori all'interno della confezione complessiva.

Volevo ora mostrarvi una etichetta di un prodotto che si chiama bromo-benzene in cui si evidenziano i pittogrammi come vedete, le frasi H, liquido e vapori infiammabili, provoca irritazione cutanea e poi tossico per organismi acquatici con effetti di durata.

Strumenti di comunicazione: l'etichetta

Un esempio

BROMOBENZENE
Ec. 203-623-8

Denominazione ed almeno un identificatore

Avvertenze

H226 Liquido e vapori infiammabili;
H315 Provoca irritazione cutanea;
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata;

Indicazioni di pericolo

Pittogrammi

Nome e recapiti del fornitore



SAPI Spa, Via E.P. Masini, 2
35131 Padova - tel.049 8227 531



Questa è una etichetta di un fitosanitario in cui oltre alle regole per l'etichettatura di prodotti fitosanitari devono essere modificati i pittogrammi, perché come abbiamo detto che per i fitosanitari bisogna applicare l'etichettatura del CLP.

Qui vediamo le vecchie etichettature che ritroveremo ancora perché fino al primo dicembre 2012 le sostanze che erano a

disposizione quindi già sugli scaffali di vendita possono essere vendute ancora con la vecchia etichettatura, quindi in qualche modo potremo trovare ancora sostanze etichettate con la vecchia simbologia. Questo fino al primo dicembre 2012 e dopo l'etichettatura dovrà essere fatta solo con il CLP mentre la classificazione come abbiamo detto dovrà essere fatta con i due sistemi, così pure anche per gli imballaggi. Infine, per quanto riguarda le miscele la classificazione può essere fatta con i due sistemi ed uno sceglie quale vuole adottare o il Regolamento CLP o la Direttiva sui preparati, però dal primo giugno 2015 la classificazione dovrà essere e comunque sempre fatta solo con il CLP.



Grazie per l'attenzione.

L. Magelli

Ringraziamo G. Marchetto per averci illustrato in sintesi la nuova normativa che è molto vasta, quindi è chiaro che oggi sarà un primo impatto e poi bisognerà con pazienza imparare a vedere, a conoscere e a fare attenzione a questi simboli.

Adesso una ulteriore relazione di Milva Carnevali che vi illustrerà invece un aspetto forse per l'RLS ancora più importante di quanto non sia l'etichetta, perché l'etichetta è un primo livello di informazione della sostanza, molto sintetica e indirizzata a tutti. Ad esempio, quando andiamo al supermercato vediamo una etichetta che indirizza l'utente, il consumatore. La scheda di sicurezza è un livello più alto, più evoluto e più complesso. L'RLS sicuramente, già come ha fatto sino ad oggi, si confronterà soprattutto con le schede di sicurezza.



Le Nuove Schede Dati di Sicurezza

Milva Carnevali (SPSAL AUSL di Bologna – SIRS di Bologna)

Buongiorno a tutti.

Con la mia relazione parleremo delle **nuove Schede dei dati di sicurezza** dato per scontato che i RLS presenti abbiano già avuto un approccio con le “vecchie” schede dei dati di sicurezza in quanto sono l’elemento principe in mano al Datore di lavoro per effettuare la valutazione del rischio chimico.



L’elemento di aggancio del Regolamento REACH alla Valutazione dei rischi (Decreto Legislativo n. 81 del 2008) lo troviamo nel Titolo IV del Regolamento REACH che riguarda l’informazione e la comunicazione lungo tutta la catena di approvvigionamento delle sostanze, a partire dal fabbricante all’utente a valle e/o datore di lavoro.



Il REACH, essendo una norma di prodotto, vede comunque come ultimo attore l’utente a valle, che può essere anche il datore di lavoro. All’interno dell’azienda invece, secondo il D.Lgs. n. 81/2008, il “vero utilizzatore” è il lavoratore che si trova in qualsiasi modo a manipolare/utilizzare una sostanza chimica, una miscela o un articolo che contiene sostanze pericolose (anche per via del tipo di lavorazione e di utilizzo). Questo per introdurre un po’ le differenze tra le due normative.

Il contenuto analitico della scheda di sicurezza è disciplinato da un ulteriore Regolamento dell’UE, il n. 453 del 2010 composto a sua volta di **due allegati**. Questo Regolamento va ad aggiornare il Regolamento REACH, tenendo conto dei nuovi criteri introdotti dal CLP.

Questo è avvenuto perché il Regolamento REACH è stato emanato antecedente al CLP e quindi si rifaceva alle Direttive Europee madri che erano la **Direttiva per le sostanze pericolose** e la **Direttiva dei preparati pericolosi**. Chiaramente con la pubblicazione del Regolamento CLP occorreva aggiornare questa parte per cui è stato emanato Regolamento 453/2010 che tiene conto dei diversi tempi di applicazione del Regolamento CLP. Infatti l’allegato 1 del 453/2010 è già entrato in vigore mentre l’allegato 2 sarà entrerà in vigore nel momento in cui sarà applicato appieno il Regolamento CLP cioè nel 2015.

Questo per dire che dal 2010 fino al 2015 ci saranno informazioni che possono venire fornite in modo diverso. Ad esempio, se parliamo di schede di dati di sicurezza, in questo momento ci potremmo trovare con schede di sicurezza redatte in applicazione all’art. 31 -allegato II del Regolamento REACH che in virtù dei tempi di applicazione del CLP (se le sostanze chimiche non hanno subito variazioni di classificazione), potrebbero essere ancora adeguate; queste, come diceva prima il Dott. Marchetto, saranno oggetto di revisione nel 2012.

Viceversa per le sostanze la cui classificazione cambia, in virtù dell'applicazione del regolamento CLP, deve già essere riveduta non solo l'etichettatura ma anche la scheda di sicurezza. Per cui, insomma, un po' di documentazione che si sovrappone durante questo lasso di tempo ci sarà. Per cercare di evitare di fare confusione vi suggerisco di confrontare il contenuto della scheda di sicurezza con quanto indicato sull'etichetta delle sostanze o dei preparati per poi valutare eventuali dubbi con l'RSPP e il Datore di lavoro, visto che voi siete comunque una parte del sistema di prevenzione all'interno dell'azienda.

Nuove Schede Dati di Sicurezza

Articolo 35 Reg. REACH

Accesso dei lavoratori alle informazioni

I datori di lavoro consentono ai lavoratori e ai loro rappresentanti di accedere alle informazioni fornite a norma degli articoli 31 e 32 in relazione alle sostanze o ai preparati che essi utilizzano o ai quali possono essere esposti nel corso della loro attività professionale.

Il vostro credito di informazioni vi è dato, come già detto dal Dott. Marchesini, dalla possibilità di accedere alle schede dati di sicurezza che è sancito sia **dall'articolo 35** del Regolamento REACH che dal D.Lgs. n. 81/08. Importante ribadire questo concetto perché è bene che questo diritto voi lo esercitate per essere ancora più consapevoli del sistema di gestione e prevenzione delle sostanze chimiche in relazione alla vostra specifica mansione in azienda.

Potrete accedere alle informazioni di cui **all'articolo 31** che prescrive la scheda dati di sicurezza per sostanze e miscele pericolose e che a sua volta deve contenere quanto indicato dall'Allegato II del REACH ora sostituito dal Regolamento Europeo 453/2010; e alle informazioni di cui **all'articolo 32** che prescrive che per le sostanze e i preparati non pericolosi debbano comunque essere comunicate alcune informazioni minime.

Quand'è che il vostro datore di lavoro riceve la scheda dati di sicurezza?

Per sostanze pericolosi già classificati pericolosi secondo la vecchia direttiva per le sostanze pericolose e ora per Regolamento CLP, e per le miscele classificati pericolosi secondo la direttiva preparati perché l'obbligo di classificazione previsto dal CLP sarà nel 2015.

Ma non sarà solo per quello perché ci sono alcune novità introdotte dal Regolamento REACH che prevede anche una scheda dati di sicurezza per le sostanze classificate persistenti bioaccumulabili tossiche (PBT) per l'ambiente oppure molto persistenti e molto bioaccumolabili (vPvB) per l'ambiente, prima non previsto; e come, ha detto il Dott. Marchesini, la scheda di sicurezza per le sostanze soggette ad autorizzazione (non prevista precedentemente),

Quindi, in poche parole, saranno disponibili molte più informazioni rispetto al passato.

Nuove Schede Dati di Sicurezza

Art. 31 Reg REACH

Prescrizioni relative alla Scheda dati di sicurezza

Fornitura di SDS per sostanze e miscele pericolose

Allegato II Reg. REACH modificato da
Regolamento Europeo 453/2010 (per linguaggio e scadenze)
stabilisce

Contenuti e struttura di SDS

Nuove Schede Dati di Sicurezza

Articolo 32 Reg. REACH

Obbligo di informazioni per sostanze o preparati non classificabili pericolosi

(per le quali non è prescritta una scheda di dati di sicurezza)
il numero o i numeri di registrazione, se disponibili..

- se la sostanza è soggetta ad autorizzazione, precisazioni su eventuali autorizzazioni rilasciate o rifiutate
- precisazioni su eventuali restrizioni
- ogni altra informazione disponibile e pertinente sulla sostanza, **nessaria per consentire l'identificazione e l'applicazione di misure appropriate di gestione dei rischi,**

Maggiori conoscenze sulle sostanze saranno disponibili anche dall'applicazione dell'articolo 32 del Regolamento REACH, relativo all'obbligo del fabbricante di fornire informazioni su sostanze o miscele non classificabili come pericolosi e per le quali non viene prescritta la scheda dati di sicurezza. Si tratta di alcune informazioni ritenute fondamentali che il fabbricante dovrà fornire, mediante modello cartaceo od elettronico al Datore di lavoro; il modello utilizzato dal fabbricante per fornire le informazioni dell'articolo 32 del REACH ricordo che non deve confondersi ed essere sovrapponibile con quello prescritto per le sostanze e miscele classificate delle schede di sicurezza a 16 sezioni e 48 sottotitoli. A questa documentazione, ripeto, anche voi potrete accedere per quanto previsto dall'art. 35 del Regolamento REACH e anche dall'art. 50 del D.Lgs 81/08.

In queste schede tecniche dovranno essere indicati, dal fabbricante, il numero di registrazione (sarà perciò evidente se la sostanza è registrata oppure no); se c'è un'autorizzazione all'uso della sostanza, se c'è una sua restrizione di uso, oltre alle necessarie informazioni che servono per l'identificazione e l'applicazione delle relative e appropriate misure di gestione del rischio.

Nuove Schede Dati di Sicurezza

SDS

strumento privilegiato e più completo

per trasferire e ricavare informazioni di pericolosità di sostanze e miscele
nonché
per la valutazione e la gestione del rischio chimico e cancerogeno nei luoghi di lavoro

Che cosa è la scheda dei dati di sicurezza? È uno strumento con due finalità principali:

1. dare informazioni. Infatti la scheda deve consentire, come dice anche il Regolamento REACH, al Datore di lavoro di determinare la presenza di agenti pericolosi nel luogo di lavoro derivanti dalla sostanza in quanto tale o nel preparato
2. per la valutazione e la gestione del rischio chimico e/o cancerogeno nei luoghi di lavoro.

La scheda di sicurezza è anche un indispensabile strumento di comunicazione poiché è il principale strumento lungo la catena di approvvigionamento per trasmettere le informazioni di sicurezza e salute per sostanze e miscele. Ciò deve avvenire dal fabbricante verso l'utilizzatore a valle ma anche viceversa dall'utilizzatore a valle al produttore secondo il sistema di circolarità delle informazioni previsto dal Regolamento REACH. Questa bidirezionalità è necessaria perché a fronte di informazioni che si riveleranno all'interno della scheda di sicurezza, l'utilizzatore a valle (che può essere anche il Datore di lavoro), può comunicare col produttore ad esempio per verificare che le proprie misure di gestione del rischio siano appieno coerenti con quelle previste dal fabbricante, e può comunicare altre informazioni in suo possesso che potrebbero anche essere utili al fabbricante per migliorare la qualità delle informazioni contenute nelle schede di sicurezza stesse, ecc.

Nuove Schede Dati di Sicurezza

STRUMENTO DI INFORMAZIONE:
che deve consentire al datore di lavoro di determinare se agenti chimici pericolosi sono presenti sul luogo di lavoro e di valutare i rischi per la salute umana e la sicurezza dei lavoratori derivanti dal loro uso (Reg. REACH Allegato II, Introduzione)

STRUMENTO DI COMUNICAZIONE:
principale meccanismo per la circolazione dell'informazione sulla sicurezza di sostanze e miscele
è lo strumento usato per comunicare:

le informazioni sui pericoli (sez. 2, 3, 9, 11 e 12)
le misure di precauzione e manipolazione (sez. 7)
le misure per la gestione del rischio (sez. 8)

(punto 57 delle considerazioni introduttive).

Penso che i RLS avendo conoscenza delle modalità di lavoro e gestione delle sostanze chimiche perché inseriti all'interno dell'azienda ma non solo e mi riferisco ai RLS Territoriali, abbiano un ruolo anche in questa circolarità di informazioni. Senz'altro all'interno dell'azienda, per mettere in luce con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e col datore di lavoro eventuali problematiche legate ad incongruenze tra quanto indicato sulle schede di sicurezza e quanto ad esempio attuato nella pratica in azienda; e qui mi riferisco ad esempio alle misure di gestione del rischio.

Come si diceva precedentemente, le nuove schede di sicurezza di sostanze prodotte in quantità maggiori a 10 tonnellate/anno hanno allegato il riassunto dello scenario di esposizione; questo ha fatto sì che attualmente, le schede di sicurezza estese fornite dai fabbricanti siano composte da più di cento pagine. Questo significa che saranno sicuramente di difficile lettura. Per agevolarvi nella loro analisi ho scelto alcune sezioni che ritengo importanti per i RLS anche se mi sento di dirvi che è importante che vi soffermiate e leggete tutte le sezioni delle schede di sicurezza.

- **sezioni 2, 3, 9, 11 per le informazioni sui pericoli**
- **sezione 7 per le informazioni sulle le misure di precauzione e manipolazione**
- **sezione 8 per le informazioni relative alle misure della gestione del rischio**

Nuove Schede Dati di Sicurezza

SDS

Disciplinata dal Regolamento UE 453/2010
(contenente Allegati I e II)
che aggiorna
l'Allegato II del Reg. REACH
(con l'attuale struttura a 16 sezioni)
tenendo conto dei nuovi criteri CLP

I cambiamenti quando ci saranno e quali sono. Innanzitutto cambia il linguaggio, come abbiamo visto, cambiano le parole, i pittogrammi, vi sono nuovi acronimi, ma la forma delle schede resta quella precedente. **Restano i 16 punti o sezioni** e soprattutto resta il fatto **che devono essere scritti in italiano**, così come del resto il contenuto delle **etichette**. Esse riguardano esplicitamente la tutela della salute e dell'ambiente ma anche della sicurezza. Non dimentichiamoci che prima abbiamo parlato di malattie professionali perciò di salute, purtroppo però si sono verificati, e voi ultimamente

lo avrete sentito anche attraverso TV e giornali, un certo numero di infortuni sul lavoro legati all'utilizzo di sostanze chimiche.

Ritengo quindi importante sottolineare che le schede di sicurezza riportano informazioni e sono uno strumento fondamentale anche per la gestione in sicurezza delle sostanze chimiche e la prevenzione degli infortuni legati alle sostanze chimiche stesse.

Se ci pensiamo lo strumento principe in capo al datore di lavoro da cui partire per effettuare la valutazione del rischio chimico è proprio la scheda di sicurezza e non a caso il Titolo IX del Dlgs 81/08 al capo I ora prescrive che occorre giungere alla conclusione della valutazione del rischio chimico per la salute e anche per la sicurezza.

Nuove Schede Dati di Sicurezza

CAMBIAMENTI SDS

- Cambia il linguaggio ma non la forma
- Restano 16 punti e in **ITALIANO**
- Indicazioni e informazioni di pericolo seguiranno il CLP che ha impatto su SDS per diversa classificazione di sostanze e miscele
- Ruolo di SDS più significativo e rafforzato dal REACH

Le indicazioni di pericolo che troverete riportate nelle schede di sicurezza cambieranno in funzione dell'applicazione del nuovo regolamento CLP. Il CLP avrà impatto chiaramente, anche sulle

Nuove Schede Dati di Sicurezza

SDS 16 voci obbligatorie e 48 sottotitoli
data di compilazione sulla prima pagina, insieme alla data di eventuale revisione/modifica

1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
2. Identificazione dei pericoli
3. Composizione/informazione sugli ingredienti
4. Interventi di primo soccorso
5. Misure antincendio
6. Misure in caso di rilascio accidentale
7. Manipolazione ed immagazzinamento
8. Controllo dell'esposizione/Protezione individuale
9. Proprietà fisiche e chimiche
10. Stabilità e reattività
11. Informazioni tossicologiche
12. Informazioni ecologiche
13. Considerazioni sullo smaltimento
14. Informazioni sul trasporto
15. Informazioni sulla regolamentazione
16. Altre informazioni

informazioni contenute nella scheda di sicurezza in virtù dei diversi criteri di classificazione di CLP rispetto alle precedenti direttive europee di classificazione delle miscele e delle sostanze. Per cui il ruolo della scheda di sicurezza, già importante prima, ora con il Regolamento REACH assume un significato ancora più rilevante.

In slide ho riportato di nuovo le 16 voci obbligatorie ora chiamate sezioni che in più, come vedete, sono completate da 48 sottotitoli proprio perché per l'espansione delle informazioni della scheda di sicurezza. Ho messo in testa la data di compilazione nella prima pagina assieme alla data e numero di revisione perché in questo periodo di transizione fino al 2017 sarà importante conoscere la data di compilazione a cui si fa riferimento per valutare l'applicazione di un regolamento rispetto ad un altro, o di una direttiva piuttosto che il Regolamento CLP.

Nuove Schede Dati di Sicurezza

CAMBIAMENTI SDS

In sostanza SDS i cambiamenti ed i livelli di dettaglio sono legati ad una transizione che si protrae per parecchio tempo per effetto dell'applicazione graduale di REACH e CLP.

I cambiamenti e i livelli di dettaglio sono legati ad una transizione che si protrae per parecchio tempo appunto per effetto dell'applicazione graduale del Regolamento REACH e del Regolamento CLP. Ora abbiamo visto che una prima scadenza del Regolamento REACH per le registrazioni è stata per il dicembre 2010, poi ce ne sarà una nel 2013, e l'ultima sarà il 2018. Il Regolamento CLP si applica già per le sostanze mentre per le miscele si applica obbligatoriamente dal 2015; è previsto però che un fabbricante che decide di applicare volontariamente il CLP (mi riferisco in particolare al sistema di

classificazione) anche per le miscele possa farlo fin da ora. Quindi la completa entrata in vigore del nuovo sistema sarà solo all'ultima scadenza prevista.

In questa slide ho riportato le principali novità che sono anche i principali e fondamentali cambiamenti; in realtà come già detto i cambiamenti sono molti di più e riguardano in particolare l'estensione e l'approfondimento delle informazioni in scheda di sicurezza; per riportarli tutti avrei dovuto elaborare una trattazione molto piena e analitica che avrebbe appesantito l'esposizione.

Nuove Schede Dati di Sicurezza

Cambiamenti nella SDS

- Sezione 1** (identificazione sostanza/miscela e società/impresa): identificatore del prodotto, uso della sostanza/miscela
- Sezione 2** (identificazione pericoli) e **Sezione 3** (composizione/informazioni ingredienti): elementi dell'etichetta, classificazioni nuove o rivedute, comprese eventuali modifiche di limiti di concentrazione specifici
- Sezione 8** (controllo esposizione/protezione individuale): indicazione DNEL e PNEC (**solo in SDS estesa**). DEVONO essere specificate le caratteristiche dei DPI !!!
- Sezione 15** (informazioni sulla regolamentazione): indicazione della eventuale valutazione della sicurezza chimica la cui sintesi è allegata alla SDS, autorizzazione, restrizioni
- Sezione 16** (altre informazioni): testo completo della nuova indicazione di pericolo, eventuali revisioni
- Sezione 9** (proprietà fisiche e chimiche), **Sezione 11** (informazioni tossicologiche), **Sezione 12** (informazioni ecologiche): eventuali informazioni adeguate nuove o aggiornate.

Nuove Schede Dati di Sicurezza

USO IDENTIFICATO

Uno degli aspetti più (anche per le ricadde) che si hanno all'interno fondamentale per l'

Costituisce un'informazione fondamentale ai fini del controllo della sostanza nei termini di specifiche misure di gestione del rischio che devono essere adottate

Identificazione della sostanza o preparato	2-Etilesanolo
Nome Chimico	2-Ethylhexan-1-ol
No. CAS	104-75-7
No. EINECS	203-234-3
Numero di registrazione (REACH)	01-2119487289-20-0000
Uso della sostanza/preparato	sostanza intermedia, solvente, preparato
Usi identificati	Distribuzione di sostanze Rivestimenti agente pulente Diluizione di una soluzione concentrata Purificazione di pozzi petroliferi e operazioni di prodotto chimici di laboratorio


Una delle sezioni interessate all'ampliamento è la sezione 1 che riporta proprio l'identificazione della sostanza o della miscela.

In questa sezione si trova riportata la sostanza così come identificata dal produttore e di cui vi ha prima spiegato il Dott. Marchesini; sempre in questa sezione, il fabbricante deve esplicitare gli usi da lui previsti per quella sostanza a cui l'utilizzatore a valle (che è anche il vostro datore di lavoro) deve attenersi. Non solo ma il fabbricante dovrà indicare, nel caso ve ne siano, anche gli usi sconsigliati di quella sostanza specificandone i motivi.

Potrete notare, che nella scheda di sicurezza estesa questa sezione è molto ampliata, con numerosi acronimi riferiti agli usi previsti dal fabbricante. Per cui quando vi troverete a leggere le schede di sicurezza potrete sapere esattamente gli usi per cui quella sostanza può essere utilizzata.

Quindi voi RLS mi viene da pensare che con la scheda di sicurezza in mano sicuramente farete un confronto all'interno del ciclo di produzione della vostra azienda tra gli usi che vengono realmente fatti della sostanza in questione e quanto scritto in scheda di sicurezza; verificherete così se vi è coerenza tra quanto scritto in sezione 1 della scheda di sicurezza per gli usi, ed il reale utilizzo della sostanza che all'interno della vostra azienda. In caso di usi non conformi vi consiglio di parlarne con l'RSPP, o con il datore di lavoro segnalando il problema al fine far cessare la non conformità.

L'ampliamento della sezione 1 riguarda poi, anche altre informazioni, quali l'indicazione dell'indirizzo email della persona che è competente e ha stilato la scheda di sicurezza ed i numeri di telefono da chiamare per situazioni urgenti compresi anche i centri antiveleno. Questo si rivela utile soprattutto nei casi di aspetti acuti o di infortuni quando c'è la necessità di contattare subito un numero di emergenza e attivare caldamente eventualmente anche le squadre di emergenza.



Nuove Schede Dati di Sicurezza
Cambiamenti SDS con REACH (Reg. 1907/2006)
 Inversione delle sezioni 2 e 3 di SDS

2.Indicazione dei pericoli

3.Composizione/Informazioni sugli ingredienti


Introduzione in sezione 1.1 del numero di registrazione (> 1 ton/anno)
 Numero registrazione: 00-0000000000-00-XXXX

Introduzione in sezione 1.3 di indirizzo di posta elettronica della persona competente responsabile della SDS
magico.fantasiaitalia@sonotralenuvole.xyz

La sezione 2 e la sezione 3, sono state scambiate: ora troviamo, in sezione 2, l'individuazione dei pericoli e in sezione 3 troviamo la composizione. Nella sezione 2 per le sostanze, con l'identificazione dei pericoli, viene riportata la classificazione della sostanza sia secondo la vecchia direttiva che secondo il Regolamento CLP oltre ai pittogrammi che devono essere gli stessi che trovate in etichetta, a questo punto secondo il Regolamento CLP. Per le miscele invece in sezione 2 troverete indicate ancora la

classificazione ed i simboli di etichettatura previsti dalla direttiva preparati. Se il fabbricante però ha volontariamente applicato il nuovo sistema di classificazione di CLP vi troverete a leggere una scheda di sicurezza aggiornata e nella quale, in questa sezione, saranno riportate entrambe le classificazioni ed i simboli. In sezione 3 troverete, invece, la composizione degli ingredienti.

La sezione 8 è una sezione molto importante perché tratta del controllo dell'esposizione e della protezione individuale. Viene molto ampliata in particolare, troverete ciò che il fabbricante ha previsto 'per il controllo di esposizione a quella sostanza legato all'uso che lui ha identificato di quella sostanza stessa. Le caratteristiche dei DPI indicate saranno più articolate, specifiche, con riferimenti alle norme tecniche e molto più stringenti rispetto al passato. Quindi per essere più espliciti si troveranno indicate anche le specifiche norme UNI-EN cui fare riferimento per la scelta dei DPI per quella sostanza.. Perciò come potete notare la scheda di sicurezza diventa uno strumento fondamentale ed assume un ruolo maggiore non solo per la valutazione dei rischi ma appunto anche per le misure di gestione del rischio da applicare nel loro complesso.



sempre che questi che vi sto illustrando sono i principali cambiamenti, poi ce ne sarebbero tutte altre di minore importanza.

Nuove Schede Dati di Sicurezza
CAMBIAMENTI SDS

NOVITA'

e-SDS
(scheda di sicurezza estesa)
Autorizzazione

Il cambiamento principale e la grande novità sono le schede di sicurezza estese oltre al fatto che come già detto, compare in scheda di sicurezza l'eventuale autorizzazione di una sostanza. Teniamo conto comunque che l'allegato XIV del REACH in cui vengono inserite le sostanze per le quali è prevista l'autorizzazione è stato da qualche mese riempito con poche sostanze. Questo perché sono decisioni che vengono prese a livello europeo oltre al fatto che legato al discorso dell'autorizzazione vi è anche il grosso e dibattuto argomento della sostituzione di queste sostanze con altre meno pericolose e che

rappresenta la vera grande sfida.

Come vi ho già accennato prima, l'uso identificato che viene indicato in scheda di sicurezza è un punto importante e nodale della gestione della sostanza; in presenza di una scheda di sicurezza estesa diviene ancora più stringente per il vostro datore di lavoro, perché si lega allo specifico scenario di esposizione approntato dal fabbricante. Infatti secondo il Regolamento REACH non è possibile un uso diverso da quelli previsti e descritti dal fabbricante a meno che il datore di lavoro interloquisca e si relazioni con il fabbricante al fine di far sì che quest'ultimo aggiorni ed ampli la registrazione di questa sostanza anche per i suoi usi oppure sia il datore di lavoro stesso a registrare il proprio uso per quella sostanza ad ECHA. Perciò se vi trovate nella condizione di non conformità e cioè vi rendete conto che l'uso che viene fatto di una certa sostanza all'interno della vostra azienda è diverso da quelli previsti in scheda di sicurezza dal fabbricante, dovete dire dovete segnalarlo e farlo presente in modo molto chiaro ed evidente al vostro responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché al datore di lavoro. Come vedete nella slide ho portato un esempio di ciò che vi troverete a leggere; ad esempio per il dietiesanolo il fabbricante ha previsto l'uso della sostanza come intermedio e solvente e questi sono

Nuove Schede Dati di Sicurezza

USO IDENTIFICATO

Uno degli aspetti più (anche per le ricadde) che si hanno all'interno fondamentale per l'azienda

Identificazione della sostanza o preparato		2-Etilhexano-1-ol
Nome Chimico	No. CAS	2-Ethylhexan-1-ol
No. CAS	No. EINECS	104-76-7
No. EINECS	Numero di registrazione (REACH)	203-234-3
Numero di registrazione (REACH)	Uso della sostanza/preparato	01-2119487289-20-0000
Uso della sostanza/preparato	Uso identificato	Preparato
Uso identificato		sostanza intermedia, solvente
		Distribuzione di sostanze
		Rivestimenti
		agente pulente
		Disoluzione di una soluzione concentrata
		Perforazione di pozzi petroliferi e operazioni di produzione
		Puliti industriali
		chimici di laboratorio

Costituisce un'informazione fondamentale ai fini del controllo della sostanza nei termini di specifiche misure di gestione del rischio che devono essere adottate

ALCOOL ETILICO ASSOLUTO

Senza d'individuazione

SE31 Uso industriale: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti industriali
 SE32 Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti petroliferi)
 SE33 Fabbricazione di prodotti di chimica fine

Categorie dei processi

PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile
 PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata
 PROC3 Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento o spostamento) dai recipienti originali contenitori, in strutture non dedicate
 PROC3B Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento o spostamento) dai recipienti originali contenitori, in strutture dedicate
 PROC4 Uso in un processo a lotti chiuso (inizi o formulazione)
 PROC4A Uso in processi a lotti e di altro genere (stocchi), dove si verificano occasionali esposizioni

Categorie rischio nell'ambiente

ERC1 Produzione di sostanze chimiche
 ERC1A Uso industriale di condizioni tecnologiche, che non entrano a far parte di articoli
 ERC1B Uso industriale che ha come risultato la produzione di un'altra sostanza (uso di sostanze intermedie)
 Utilizzazione della Sostanza / del Preparato Prodotti chimici per laboratorio

gli usi a cui ci si dovrà attenere. Tenete conto che non basterà sia solo scritto "uso industriale", "uso professionale", "uso per consumatori", ma dovrebbero trovarsi oltre a questa indicazione anche gli usi e i processi specifici previsti; ad esempio ad esempio: agenti pulenti, chimici di laboratorio, e quindi una maggiore specificazione del campo operativo.

Un altro uso identificato che vi riporto è quello dell'alcool etilico assoluto. Questi sono gli usi identificati che si trovano in sezione 1. Questo è un caso di una scheda di sicurezza estesa e come vedete riallacciandomi a quanto prima detto dal dott.

Marchesini, sono presenti sigle che definiscono in modo più preciso i settori di utilizzazione consentiti, cui seguono le sigle delle categorie dei processi riferite naturalmente al settore di utilizzazione e infine le categorie di rilascio nell'ambiente. Gli scenari di esposizione allegati alla scheda di sicurezza dal fabbricante devono

perciò essere ciascuno per ciascun uso identificato e pertinente previsto dal fabbricante. E l'utente a valle può fare solo quegli usi e non può farne altri.

Quindi alla scheda di sicurezza si deve trovare allegato il riassunto dello scenario di esposizione specifico e pertinente per ciascun uso identificato della sostanza, previsto dal fabbricante. Naturalmente ci saranno tanti scenari di esposizione quanti sono gli usi pertinenti identificati dal fabbricante e ripeto, il datore di lavoro si dovrà attenere a quegli usi. In questo senso la scheda di sicurezza diventa un elemento di comunicazione estremamente importante perché può discriminare un utilizzo piuttosto che un altro.

Gli elementi dell'etichetta si trovano nella sezione 2 mentre prima erano nella sezione 15: Per le sostanze sono riportate entrambi le classificazioni e gli elementi dell'etichetta sono definiti dal Regolamento CLP quindi compariranno i nuovi pittogrammi, anche se potrete trovare ancora schede di sicurezza precedenti che si riferiscono ai vecchi prodotti in fase di smaltimento. Per le miscele invece in scheda di sicurezza compaiono ancora le classificazioni e gli elementi dell'etichetta della direttiva preparati, con le frasi di rischio R e i consigli di prudenza S, la croce di Sant'Antonio, il teschio, ecc.; a meno che il fabbricante non abbia deciso in modo volontario di classificare la miscela secondo il Regolamento CLP; solo così avrete a disposizione schede di sicurezza di miscele in cui compaiono la doppia classificazione e i doppi elementi in etichetta. Infatti abbiamo detto che fino al giugno del 2015 le vecchie e nuove classificazioni sono in parallelo.

Nuove Schede Dati di Sicurezza

Sezione 2: Identificazione dei pericoli
Gli elementi dell'etichetta ora compaiono in sezione 2, non più in sezione 15.

SOSTANZE
sono riportate entrambe le classificazioni (CLP e DSP) elementi dell'etichetta con CLP

MISCELE
compaiono ancora classificazione e elementi etichetta DPP

Deve essere indicato il pittogramma di pericolo
In SDS fino al 1 giugno 2015 vecchie e nuove classificazioni sono in parallelo

Punto 2

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

GHS / CLP

Base di classificazione: Questa sostanza è classificata come pericolosa

Classificazione

Tossicità acuta per via inalatoria
Erosione/irritazione della pelle
Grave lesione oculare/irritazione oculare
Tossico per l'organo sistemico colcolto - vng, sinuso

Simboli di rischio

Avvertimento
H332: Nocivo se inalato

Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione secondo la Direttiva 67/548/CEE
La sostanza non è classificata come pericolosa

Classificazione secondo il Regolamento 1272/2008/CE
La sostanza non è classificata come pericolosa

2.2 Elementi dell'etichetta
Identificazione secondo la Direttiva 1999/45/CE
La sostanza non è da etichettare

Identificazione secondo il Regolamento 1272/2008/CE
La sostanza non è da etichettare

Base di classificazione
Il prodotto è classificato conformemente all'appendice VI della direttiva 67/548/CEE

contiene
2-Etossanolo (CAS 104-76-7)

Simboli(G)
G05: nocivo per l'ambiente

Frasi "H"
H352/332 - Irritante per gli occhi, la via respiratoria e la pelle

Frasi "S"
S23: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico
S37: Usare guanti neri

altri pericoli
Miscele vaporizzanti sono esplosive se riscaldate inaneamente. Componenti del prodotto possono essere assorbiti dal corpo mediante inalazione, ingestione e attraverso la pelle.

Ho portato degli esempi pratici di schede di sicurezza. Questa è la scheda di sicurezza di una sostanza classificata pericolosa. Come vedete troverete la nuova classificazione secondo CLP viceversa con la direttiva sostanze pericolose 67/548 non era classificata pericolosa. Per quello che riguarda i pittogrammi si fa riferimento al Regolamento CLP. Nella sezione 2 potete trovare anche il numero di registrazione.

Poi vi ho riportato un'altra immagine che rappresenta l'identificazione dei pericoli di una sostanza che non è classificata come pericolosa in cui potete vedere che

tutte le informazioni sono molto più stringate.

In sezione 3 vediamo una composizione di ingredienti della prima sostanza che è classificata come pericolosa, nella quale sono presenti entrambe le classificazioni ed in cui come potete notare, più sotto, ci sono le indicazioni della valutazione per l'ambiente. Questa valutazione indica se la sostanza è persistente, bioaccumulabile o tossica proprio per l'ambiente. Viceversa per la sostanza non classificata, nella sezione 3 vedete che non viene riportato nulla, nemmeno il numero di CAS, per intenderci.

Punto 3

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

Nome Chimico	No. CAS	REACH-No	07/648/CEE	1272/2008/CE	Concentrazione
2-Etossanolo	104-76-7	01	06/03/00	Acute Tox. 4 H332 Irr. org. 2, H315 Eye Irr. 2, H319 STOT SE 3, H335	> 99,5

Validazione PBT e VPVB: Questa sostanza non si considera persistente, bioaccumulabile né tossica (PBT), e neppure molto persistente o molto bioaccumulante (VPVB).

3.1 Sostanza
Nome chimico: 2-etossanolo
Numero CAS: 26399-02-0

Punto 9

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Stato fisico: liquido
Colore: incolore
Odore: irritante
Aspetto e consistenza all'occhio: liquido
Punto di ebollizione: 102,2 °C
Punto di congelamento: -10,2 °C

Punti di infiammabilità: 11 °C
Metodo: ISO 2719
Temperatura di autoaccensione: 285 °C
Metodo: ISO 11348
Limiti di infiammabilità: 1,5-10%
Limiti di infiammabilità: 1,5-10%
Punto di infiammabilità: 10 °C (Punto di infiammabilità)
Punto di autoaccensione: 285 °C (Punto di autoaccensione)
Temperatura di autoaccensione: 285 °C (Punto di autoaccensione)

Tensione di vapore:

Temperatura (°C)	Valore (kPa)	Valore (mmHg)
-1	0,2	1,5
0	0,3	2,2
10	0,5	3,8
20	0,8	6,0
30	1,2	9,0

Indice di rifrazione: 1,471 @ 20 °C
Metodo: ISO 1588

Indice di rifrazione: 1,471 @ 20 °C
Metodo: ISO 1588

Viscosità: 1,8 cP @ 20 °C
Metodo: ISO 1588

Log P (coefficiente di ripartizione): 1,8 @ 20 °C
Metodo: ISO 1588

Log P (coefficiente di ripartizione): 1,8 @ 20 °C
Metodo: ISO 1588

Log P (coefficiente di ripartizione): 1,8 @ 20 °C
Metodo: ISO 1588

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

8.1 Informazioni sulla proprietà fisica e chimica (fondamentali)
Stato fisico a 20°C e a 101,3 kPa: liquido
Colore: incolore
Punto di ebollizione: 102,2 °C
Punto di congelamento: -10,2 °C
Punto di infiammabilità: 10 °C (Punto di infiammabilità)
Punto di autoaccensione: 285 °C (Punto di autoaccensione)
Temperatura di autoaccensione: 285 °C (Punto di autoaccensione)

8.2 Informazioni sulla proprietà fisica e chimica (fondamentali)
Stato fisico a 20°C e a 101,3 kPa: liquido
Colore: incolore
Punto di ebollizione: 102,2 °C
Punto di congelamento: -10,2 °C
Punto di infiammabilità: 10 °C (Punto di infiammabilità)
Punto di autoaccensione: 285 °C (Punto di autoaccensione)
Temperatura di autoaccensione: 285 °C (Punto di autoaccensione)

Nella sezione 9 sono descritte le proprietà chimico-fisiche con informazioni molto ampliate e più approfondite. Anche questa sezione ci comunica i pericoli, soprattutto quelli relativi alla sicurezza. Osservate la scheda di sicurezza a sinistra e quella di destra; anche se sono stati coperti i dati per tutelare la privacy, noterete come che anche in questa sezione le informazioni che si riferiscono ad una sostanza non classificata pericolosa, siano differenti e meno stringenti rispetto a quelle fornite nella sostanza classificata pericolosa.

Così come del resto nella sezione 11 anche se qui la questione è leggermente diversa perché vengono riportate le informazioni tossicologiche. La scheda di sicurezza di sinistra riporta numerose informazioni ma quella di destra, come vedete, riporta molti e più dettagliati valori e disposizioni. Questo perché il fabbricante, per la sostanza non classificata come pericolosa deve esplicitare per ciascuna via di esposizione la non classificazione; cioè deve confermare che ha eseguito tutti gli studi necessari al fine di arrivare alla conclusione che la sostanza non è pericolosa per nessuna situazione. Anche le informazioni ecologiche quelle cioè riferite all'ambiente e che si trovano in sezione 12 sono abbastanza approfondite nel caso di una scheda che viene consegnata per sostanza non pericolosa questo perché di fatto il fabbricante deve dimostrare la non pericolosità.

Punto 11

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Pericolo per la salute umana

11.2 Pericolo per l'ambiente

11.3 Pericolo per l'ozono

11.4 Pericolo per l'acidità

11.5 Pericolo per l'acidità

11.6 Pericolo per l'acidità

11.7 Pericolo per l'acidità

11.8 Pericolo per l'acidità

11.9 Pericolo per l'acidità

11.10 Pericolo per l'acidità

11.11 Pericolo per l'acidità

11.12 Pericolo per l'acidità

11.13 Pericolo per l'acidità

11.14 Pericolo per l'acidità

11.15 Pericolo per l'acidità

11.16 Pericolo per l'acidità

11.17 Pericolo per l'acidità

11.18 Pericolo per l'acidità

11.19 Pericolo per l'acidità

11.20 Pericolo per l'acidità

11.21 Pericolo per l'acidità

11.22 Pericolo per l'acidità

11.23 Pericolo per l'acidità

11.24 Pericolo per l'acidità

11.25 Pericolo per l'acidità

11.26 Pericolo per l'acidità

11.27 Pericolo per l'acidità

11.28 Pericolo per l'acidità

11.29 Pericolo per l'acidità

11.30 Pericolo per l'acidità

11.31 Pericolo per l'acidità

11.32 Pericolo per l'acidità

11.33 Pericolo per l'acidità

11.34 Pericolo per l'acidità

11.35 Pericolo per l'acidità

11.36 Pericolo per l'acidità

11.37 Pericolo per l'acidità

11.38 Pericolo per l'acidità

11.39 Pericolo per l'acidità

11.40 Pericolo per l'acidità

11.41 Pericolo per l'acidità

11.42 Pericolo per l'acidità

11.43 Pericolo per l'acidità

11.44 Pericolo per l'acidità

11.45 Pericolo per l'acidità

11.46 Pericolo per l'acidità

11.47 Pericolo per l'acidità

11.48 Pericolo per l'acidità

11.49 Pericolo per l'acidità

11.50 Pericolo per l'acidità

11.51 Pericolo per l'acidità

11.52 Pericolo per l'acidità

11.53 Pericolo per l'acidità

11.54 Pericolo per l'acidità

11.55 Pericolo per l'acidità

11.56 Pericolo per l'acidità

11.57 Pericolo per l'acidità

11.58 Pericolo per l'acidità

11.59 Pericolo per l'acidità

11.60 Pericolo per l'acidità

11.61 Pericolo per l'acidità

11.62 Pericolo per l'acidità

11.63 Pericolo per l'acidità

11.64 Pericolo per l'acidità

11.65 Pericolo per l'acidità

11.66 Pericolo per l'acidità

11.67 Pericolo per l'acidità

11.68 Pericolo per l'acidità

11.69 Pericolo per l'acidità

11.70 Pericolo per l'acidità

11.71 Pericolo per l'acidità

11.72 Pericolo per l'acidità

11.73 Pericolo per l'acidità

11.74 Pericolo per l'acidità

11.75 Pericolo per l'acidità

11.76 Pericolo per l'acidità

11.77 Pericolo per l'acidità

11.78 Pericolo per l'acidità

11.79 Pericolo per l'acidità

11.80 Pericolo per l'acidità

11.81 Pericolo per l'acidità

11.82 Pericolo per l'acidità

11.83 Pericolo per l'acidità

11.84 Pericolo per l'acidità

11.85 Pericolo per l'acidità

11.86 Pericolo per l'acidità

11.87 Pericolo per l'acidità

11.88 Pericolo per l'acidità

11.89 Pericolo per l'acidità

11.90 Pericolo per l'acidità

11.91 Pericolo per l'acidità

11.92 Pericolo per l'acidità

11.93 Pericolo per l'acidità

11.94 Pericolo per l'acidità

11.95 Pericolo per l'acidità

11.96 Pericolo per l'acidità

11.97 Pericolo per l'acidità

11.98 Pericolo per l'acidità

11.99 Pericolo per l'acidità

12.00 Pericolo per l'acidità

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Pericolo per la salute umana

11.2 Pericolo per l'ambiente

11.3 Pericolo per l'ozono

11.4 Pericolo per l'acidità

11.5 Pericolo per l'acidità

11.6 Pericolo per l'acidità

11.7 Pericolo per l'acidità

11.8 Pericolo per l'acidità

11.9 Pericolo per l'acidità

11.10 Pericolo per l'acidità

11.11 Pericolo per l'acidità

11.12 Pericolo per l'acidità

11.13 Pericolo per l'acidità

11.14 Pericolo per l'acidità

11.15 Pericolo per l'acidità

11.16 Pericolo per l'acidità

11.17 Pericolo per l'acidità

11.18 Pericolo per l'acidità

11.19 Pericolo per l'acidità

11.20 Pericolo per l'acidità

11.21 Pericolo per l'acidità

11.22 Pericolo per l'acidità

11.23 Pericolo per l'acidità

11.24 Pericolo per l'acidità

11.25 Pericolo per l'acidità

11.26 Pericolo per l'acidità

11.27 Pericolo per l'acidità

11.28 Pericolo per l'acidità

11.29 Pericolo per l'acidità

11.30 Pericolo per l'acidità

11.31 Pericolo per l'acidità

11.32 Pericolo per l'acidità

11.33 Pericolo per l'acidità

11.34 Pericolo per l'acidità

11.35 Pericolo per l'acidità

11.36 Pericolo per l'acidità

11.37 Pericolo per l'acidità

11.38 Pericolo per l'acidità

11.39 Pericolo per l'acidità

11.40 Pericolo per l'acidità

11.41 Pericolo per l'acidità

11.42 Pericolo per l'acidità

11.43 Pericolo per l'acidità

11.44 Pericolo per l'acidità

11.45 Pericolo per l'acidità

11.46 Pericolo per l'acidità

11.47 Pericolo per l'acidità

11.48 Pericolo per l'acidità

11.49 Pericolo per l'acidità

11.50 Pericolo per l'acidità

11.51 Pericolo per l'acidità

11.52 Pericolo per l'acidità

11.53 Pericolo per l'acidità

11.54 Pericolo per l'acidità

11.55 Pericolo per l'acidità

11.56 Pericolo per l'acidità

11.57 Pericolo per l'acidità

11.58 Pericolo per l'acidità

11.59 Pericolo per l'acidità

11.60 Pericolo per l'acidità

11.61 Pericolo per l'acidità

11.62 Pericolo per l'acidità

11.63 Pericolo per l'acidità

11.64 Pericolo per l'acidità

11.65 Pericolo per l'acidità

11.66 Pericolo per l'acidità

11.67 Pericolo per l'acidità

11.68 Pericolo per l'acidità

11.69 Pericolo per l'acidità

11.70 Pericolo per l'acidità

11.71 Pericolo per l'acidità

11.72 Pericolo per l'acidità

11.73 Pericolo per l'acidità

11.74 Pericolo per l'acidità

11.75 Pericolo per l'acidità

11.76 Pericolo per l'acidità

11.77 Pericolo per l'acidità

11.78 Pericolo per l'acidità

11.79 Pericolo per l'acidità

11.80 Pericolo per l'acidità

11.81 Pericolo per l'acidità

11.82 Pericolo per l'acidità

11.83 Pericolo per l'acidità

11.84 Pericolo per l'acidità

11.85 Pericolo per l'acidità

11.86 Pericolo per l'acidità

11.87 Pericolo per l'acidità

11.88 Pericolo per l'acidità

11.89 Pericolo per l'acidità

11.90 Pericolo per l'acidità

11.91 Pericolo per l'acidità

11.92 Pericolo per l'acidità

11.93 Pericolo per l'acidità

11.94 Pericolo per l'acidità

11.95 Pericolo per l'acidità

11.96 Pericolo per l'acidità

11.97 Pericolo per l'acidità

11.98 Pericolo per l'acidità

11.99 Pericolo per l'acidità

12.00 Pericolo per l'acidità

Punto 7

misure di precauzione e manipolazione

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZINAMENTO

7.1 Manipolazione

7.2 Immagazzinamento

7.3 Trasporto

7.4 Smaltimento

7.5 Altri

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZINAMENTO

7.1 Manipolazione

7.2 Immagazzinamento

7.3 Trasporto

7.4 Smaltimento

7.5 Altri

Mentre invece come vedete nella sezione 7 la situazione è ben diversa perché a sinistra notate che per quanto riguarda le informazioni relative alla manipolazione e l'immagazzinamento nella scheda di sicurezza della sostanza pericolosa sono molto più corpose e vedete che addirittura di sotto si riporta di nuovo il discorso degli usi identificati.

In slide potete vedere la sezione 8 di una scheda di sicurezza estesa e nella quale compaiono gli acronimi DNEL e PNEC. Il DNEL sono i nuovi valori limite di esposizione e di non effetto nell'ambiente di lavoro che vengono ricavati e calcolati con degli algoritmi dal fabbricante. Il datore di lavoro che utilizza quella sostanza per poterla continuare ad utilizzare deve mettere in atto tutte le misure di prevenzione protezione e quindi le misure per la gestione del rischio atte a far sì di poter rientrare dentro questi valori stabiliti dal fabbricante.

Punto 8

misure per la gestione del rischio

8. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION

8.1 Limiti di esposizione

8.2 Misure di controllo

8.3 Protezione individuale

8.4 Altri

8. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION

8.1 Limiti di esposizione

8.2 Misure di controllo

8.3 Protezione individuale

8.4 Altri

Questo che ho presentato è un sunto delle molteplici informazioni presenti nella scheda dei dati di sicurezza.

L'allegato alla scheda è obbligatorio per una quantità maggiore di 10 tonnellate per anno, deve essere in italiano e quando è presente si rilevano le informazioni soprattutto alle sezioni 1, 7, 8 e 13 oltre a quelle contenute nell'allegato stesso. Gli allegati che ho visto sono abbastanza corposi di 130 pagine e mai di meno, questo perché il fabbricante ha fornito gli allegati pertinenti per tutti gli usi di quella sostanza, anche per gli usi che non vengono fatti da quel datore di lavoro specifico. In teoria invece il fabbricante dovrebbe consegnare al datore di lavoro solo lo scenario di esposizione pertinente per l'uso che fa di quella sostanza o miscela; questo per evitare confondimenti. Come vedete nella slide le informazioni contenute nell'allegato scenario di esposizione della scheda di sicurezza sono abbastanza precise; vedete ad esempio, la parte relativa alle misure di gestione dei rischi dicono di predisporre un sistema di aspirazione nei punti in cui si verifica l'esposizione con una efficacia maggiore del 90%.

Nuove Schede Dati di Sicurezza

Le SDS sono richieste anche nei casi speciali, per i quali sono concesse deroghe in materia di etichettatura:

- **Bombole del gas trasportabili;**
- **Bombole del gas per** propano, butano o gas di petrolio liquefatto (GPL);
- **Aerosol e contenitori muniti di un dispositivo sigillato** di nebulizzazione e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose in caso di aspirazione;
- **Metalli in forma massiva, leghe, miscele contenenti** polimeri, miscele contenenti elastomeri;
- **Esplosivi** immessi sul mercato destinati a produrre effetti esplosivi o pirotecnici

Vi sono alcuni casi previsti dal Regolamento REACH in cui non è prevista l'etichettatura ma la fornitura della scheda di sicurezza si e sono quelli presentati in slide.

Un altro caso è quello riferito a sostanze e preparati venduti nei supermercati ai consumatori e cioè al pubblico, per i quali non è prevista la fornitura della scheda di sicurezza stessa; nel caso però il prodotto venga acquistato da un utilizzatore professionale, i rivenditori al pubblico, ad esempio le ferramenta, o i supermercati devono fornire su richiesta dell'utilizzatore professionale stesso la scheda di sicurezza del prodotto in questione.

Siccome il REACH è un regolamento abbastanza complesso l'Agenzia Europea è molto attenta nel far sì che le informazioni circolino e che questo sistema si divulghi per cui sono stati creati degli help-desk come quello del REACH che è all'interno del Ministero dello Sviluppo Economico, mentre l'help-desk del CLP è all'interno dell'Istituto Superiore di Sanità.

Sono stati creati dei nuclei ispettivi locali all'interno di ogni Azienda USL che dovranno attivare uno sportello informativo via web. In particolare nella città di Bologna dovrà essere attivato entro il 2011 anzi la sua attivazione avverrà a giorni. Per l'AUSL di Imola sarà nel 2012. Prima però di attivare le richieste di informazioni agli sportelli REACH di ciascuna AUSL chiedo a voi RLS di far passare prima la richiesta di informazioni al SIRS; perché altrimenti si rischia di intasare lo sportello informativo che non è uno sportello in cui fisico cioè in cui stanno delle persone a tempo pieno ad aspettare ma noi siamo in 5 persone nominate per svolgere questo lavoro nel suo complesso e che dico di più, non sono dedicate a tempo pieno al suo svolgimento.

Lo sportello tenete conto che è rivolto prevalentemente alle aziende ma non solo perché ad esso possono accedere anche i lavoratori e i consumatori, cioè tutti. Per cui chiedo nuovamente a voi RLS, la cortesia di passare attraverso il SIRS, almeno come funzione di filtro e primo approccio al problema.

Grazie per l'attenzione.

Nuove Schede Dati di Sicurezza

NESSUN OBBLIGO di FORNIRE SDS

(art. 31.4 Reg. REACH)

- Sostanze e miscele classificate **NON** pericolose e **NON** contenenti una sostanza pericolosa per salute o per l'ambiente.

• Sostanze o miscele destinate al pubblico

(non occorre fornire la SDS quando le miscele o sostanze offerte o vendute al pubblico sono corredate di informazioni sufficienti a permettere agli utilizzatori di adottare le misure necessarie ai fini della protezione della salute umana, della sicurezza e dell'ambiente)

L. Magelli

Ringraziamo la Dott.ssa Milva Carnevali per l'esposizione delle schede dei dati di sicurezza esaminate in maniera generale perché poi spetterà a voi RLS e lavoratori entrare nel dettaglio in relazione all'utilizzazione delle sostanze pericolose, miscele e preparati all'interno della vostra azienda.

Adesso ascoltiamo Luca Lenzi che ha il compito di esporre la relazione più difficile della giornata, cercando di fare delle ipotesi applicative di come l'RLS si potrebbe trovarsi a confrontarsi e a misurarsi con i cambiamenti indotti da questa normativa.

Luca Lenzi è RLS della BASF ma gli ho chiesto di non fare l'intervento basato esclusivamente sulle aziende chimiche ma di fare un intervento generale che tenga conto di qualsiasi RLS che ha un problema di conoscenze, impatto e uso nella sua realtà di sostanze chimiche.



Le ricadute della nuova normativa sulla operatività dei RLS

Luca Lenzi (RLS della BASF di Bologna)

Buongiorno a tutti. Io all'interno del mio stabilimento della BASF sono delegato RLS e RSU e appartengo alla categoria della FILCEM della CGIL.

Assieme ai miei compagni RLS che sono qui presenti rappresentiamo un paradigma rispetto a quello che può essere l'applicazione del Regolamento REACH e del Regolamento CLP in

sintonia con il Testo Unico n. 81 del 2008.


Nel mio intervento riassumiamo tutte le cose dette finora e quelle che io ho colto e che secondo me hanno l'importanza maggiore rispetto al tipo di interesse che può suscitare questo regolamento e quindi quali possono essere i motivi per i quali ci si deve avvicinare e ci si può avvicinare anche da un punto di vista della cittadinanza a questi difficili regolamenti.

Il REACH, oltre al discorso di regolamentare e di migliorare il quadro legislativo europeo precedente, introduce il **principio fondamentale di migliorare le misure adottate per la protezione della salute dei lavoratori e anche dell'ambiente**. Io credo che sia interessante non solo dal punto di vista della salute dei lavoratori ma anche della cittadinanza proprio per il fatto che le sostanze chimiche vengono ovviamente utilizzate anche nel mondo estremo ai luoghi di lavoro, tutti i giorni, a casa, a scuola, ecc. Non è una peculiarità dell'industria chimica o del comparto manifatturiero.

REACH

Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche

- migliorare nella UE il quadro legislativo precedente
- adottare misure migliori di protezione per la salute dell'uomo e dell'ambiente
- promuovere metodi alternativi per la valutazione dei *pericoli* delle sostanze
- garantire la libera circolazione di sostanze nel mercato interno UE
- aumentare la competitività dell'industria chimica della UE (anche se non riguarda la sola industria chimica)



Il Regolamento **CLP** viaggia sugli stessi principi, sulla stessa lunghezza d'onda e il modello della classificazione univoca delle sostanze può permettere un approccio diretto rispetto a quelli che sono i pericoli nel momento in cui noi prendiamo in mano il contenitore che contiene la sostanza.

Secondo me questi sono tre punti fondamentali da tenere in considerazione:

1. Il regolamento fa sì che l'industria comunque si assuma delle responsabilità specifiche nella gestione dei rischi delle sostanze chimiche e quindi, come è stato più volte detto, l'informazione diventa una parola chiave ed è una parola chiave anche per il giusto comportamento dell'RLS.
2. In linea di massima, comunque sia, non viene applicata solamente all'industria ma prende in esame anche l'impiego quotidiano di tantissimi articoli che, molto ingenuamente, pensiamo che non possano essere una fonte di rischio. Per esempio tra i tanti prodotti di largo consumo anche il vestiario, i giocattoli, mobili, ecc. possono essere pericolosi per la salute e, purtroppo, ci sono ancora molti effetti tossicologici non conosciuti e ci sono tanti articoli che contengono sostanze che potrebbero creare appunto dei problemi.
3. il Regolamento REACH/CLP è stato elaborato non per sovrapporsi alle normative sociali che conosciamo e già esistenti ma con il compito di armonizzarle.

Il regolamento REACH/CLP

- ✓ Fa sì che l'industria (fabbricanti e importatori) si assuma maggiori responsabilità sulla gestione dei rischi delle sostanze chimiche e fornisca ai propri utilizzatori informazioni corrette sulla sicurezza.
- ✓ In linea di massima, REACH si applica a tutte le sostanze chimiche: non soltanto alle sostanze chimiche impiegate nei processi industriali, ma anche a quelle usate nella vita quotidiana, per esempio nei prodotti di pulizia, nelle vernici e in articoli quali capi di abbigliamento, mobili, giocattoli, apparecchi elettronici.

✓ E' stato elaborato per non sovrapporsi né entrare in conflitto con altre normative sulle sostanze chimiche.



L'approccio del'RLS al Regolamento REACH/CLP non è rappresentato dal fatto che egli debba approfondire gli aspetti del regolamento mettendosi a studiarlo ma andare a cogliere quali sono gli elementi di possibile armonizzazione con il Testo Unico e ottenere un effetto sinergico per la corretta applicazione del Titolo IX sulle sostanze pericolose contenuto nel Testo Unico, in particolare il Capo I e II che parlano di protezione da agenti chimici e da agenti cancerogeni e mutageni.

Operativamente noi RLS in azienda abbiamo un ruolo, abbiamo delle attribuzioni e abbiamo il dovere di rappresentare i lavoratori. È un compito non semplice da esplicitare poiché ogni realtà aziendale ha chiaramente le sue peculiarità, per cui io non sono qui a spiegarvi cosa facciamo noi all'interno della BASF ma vedrò di rimanere sui principi fondamentali che, secondo me, devono essere funzionali al comportamento di ciascuno di noi.

Quindi teniamo in considerazione un fattore fondamentale nella gestione della sicurezza, e cioè **il documento di valutazione dei rischi**, di cui penso che tutti quanti abbiamo sentito parlare, che deve prendere in considerazione tutti i rischi.

Una cosa che non dobbiamo dimenticare è che tale valutazione è un **obbligo del datore di lavoro non delegabile**, quindi eventuali trasgressioni a questa normativa sono a carico del datore di lavoro.

Quando mi è stato chiesto se fossi disponibile per fare un intervento a questo seminario, ho risposto che l'avrei fatto volentieri anche se non ero ben informato e formato su questo tema. Ho ritenuto però importante mettermi in gioco anche per accrescere la mia cultura sul tema e per fare questo mi sono dovuto documentare.

Per fare quanto mi è stato richiesto mi è stato di forte aiuto quanto emesso dal

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in quanto ha emanato **“Le prime indicazioni esplicative in merito alle implicazioni del Regolamento REACH e CLP”** sulle quali io sto sviluppando il mio intervento e ritengo che sia uno strumento molto utile come primo approccio per tutti gli RLS .



6. EVENTUALE AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL **RISCHIO CHIMICO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO**
7. AGGIORNAMENTO DELLA **FORMAZIONE E DELL'INFORMAZIONE**
8. AGGIORNAMENTO **SEGNALETICA DI SICUREZZA** IN BASE AI NUOVI PITTOGRAMMI INTRODOTTI DA REGOLAMENTO "CLP"
9. CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA **SORVEGLIANZA SANITARIA**

I punti fondamentali del Regolamento REACH e CLP **sono 5**. Il legislatore che ha preparato questo documento ministeriale si preoccupato di fare in maniera di integrarli e di indicare un percorso per gli RLS, ma chiaramente anche per gli RSPP, i Datori di lavoro e i Medici competenti operanti in azienda, definire un percorso per arrivare ad armonizzare il nuovo Regolamento con il Testo Unico e io ho evidenziato in rosso le parti su cui è indispensabile l'agire dell'RLS: si parla di aggiornamento della valutazione del rischio chimico negli ambienti di lavoro, di informazione e formazione, segnaletica di sicurezza e

sorveglianza sanitaria. Direi che di carne al fuoco ce ne molta.


Iniziamo a vedere quali possono essere le sovrapposizioni tra il Regolamento REACH e il Testo Unico.

Le figure di Fabbricante, Importatore, Distributore e Utilizzatore a valle possono coincidere con la definizione di Datore di lavoro definito dal Testo Unico ed è quindi tra queste quattro figure che si dovrà evidenziare che ha responsabilità della valutazione del rischio.


Allo stesso modo il fornitore può essere chiamato come responsabile dell'emissione sul mercato dei prodotti ai sensi di due articoli, il 223 e il 227, che sono contenuti nel Titolo IX del D.Lgs 81/08.



Altro cambiamento è nella terminologia, ad esempio: la parola "preparati" contenuta nel Testo Unico viene sostituita da "miscele" e il termine "miscuglio", utilizzato sempre nel Testo Unico, diventa sinonimo di "miscele".



Chiaramente abbiamo visto che il Regolamento, la registrazione e l'autorizzazione possono portare a nuove classificazioni delle sostanze quindi, rispetto alla classificazione conosciuta finora dalle aziende, se la sostanza cambia classificazione sussiste la necessità di **modificare il documento di valutazione dei rischi**.



È stato già descritto precedentemente ma lo riprendo, il concetto delle **SDS estese** che presentano al loro interno gli **scenari di esposizione**, cioè il sistema in cui la sostanza viene utilizzata, da chi vengono utilizzate, le modalità operative e le attività che sono coinvolte nell'utilizzo di queste sostanze. Questo, specifica bene il Regolamento, non è motivo per cui il Datore di lavoro possa essere esentato dalla valutazione del rischio che deve

essere fatta ugualmente e viene fatta con un contributo fattivo del Regolamento, il quale consente di avere delle informazioni.

Se gli scenari proposti dal fornitore per quella data sostanza non corrispondono al reale utilizzo che ne viene fatto all'interno dell'azienda o dello stabilimento, il datore Di lavoro deve darsi carico di informare il fornitore stesso di quale sarà l'utilizzo effettivo e dovrà anche informare l'Agenzia Europea per poterne continuare l'uso.

4. NUOVO SISTEMA DI ETICHETTATURA

Frase **H** ? Frase **R**
 Frase **P** ? Frase **S**

INFORMAZIONE e FORMAZIONE
CONSULTAZIONE RLS

Le differenze che come RLS ho colto più velocemente rispetto alle modifiche del Regolamento CLP, sono **il sistema di etichettatura**, cioè la modifica dei pittogrammi, e il cambiamento **delle frasi di rischio e di precauzione**.

Come le ho colte io, ovviamente devono essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori. È un obbligo del Datore di lavoro informare e formare i lavoratori e la consultazione dell'RLS diventa fondamentale per cercare di rendere il più possibile fruibile e sostenibile questo processo di crescita dei lavoratori.

Con le prossime diapositive vi vogliono dare delle indicazioni su come si può effettivamente agire con il nuovo Regolamento, consapevoli del fatto che il Testo Unico 81/08 resta ovviamente in vigore.

6. EVENTUALE AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (aggiornamento DVR)

➤ **In caso di modifiche o aggiornamento delle informazioni sulle proprietà delle sostanze chimiche pericolose, cancerogene, mutagene.**

➤ Se non sussistono modifiche, la Valutazione del Rischio rimane valida se non variano la classificazione di pericolo degli agenti in parola e le condizioni operative di lavoro.

Il REACH fa riferimento espressamente agli articoli 223 e 236 del Testo Unico, per cui come leggete dalla slide, enuncia che “in caso di modifiche o aggiornamento delle informazioni sulle proprietà delle sostanze chimiche pericolose, cancerogene e mutagene” ci sarà la necessità di un aggiornamento del documento di valutazione dei rischi.

Viene inoltre enunciato che “se non sussistono delle modifiche, la valutazione del rischio può rimanere valida se non cambiano la classificazione di pericolo degli agenti e le condizioni operative di lavoro”. Quindi: l'informazione, la classificazione e le condizioni operative di lavoro vanno tutte e tre ad incidere sulla decisione di variare o meno la valutazione del rischio.

Necessità di aggiornamento Valutazione dei rischi:

- nuovi pericoli (es. variazione classificazione)
- scenari di esposizione previsti nella “sSDS” diversi dalle modalità di impiego degli agenti chimici presenti nelle condizioni operative di lavoro in essere che rendono quindi inattuabili interventi (e, se necessario, modifiche) sulle modalità operative e gestionali

Art. 224 “Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi” del D. Lgs. 81/08:
Progettazione, Organizzazione, Attrezzature idonee, Procedure, Misure igieniche, Sistemi protezione collettivi, DPI

CONSULTAZIONE RLS

Comunque sia la necessità di aggiornamento del documento di valutazione del rischio si presenta nel momento in cui si scoprono nuovi pericoli associati alla sostanza. Vorrei fare un esempio brevissimo e semplicissimo su un episodio capitato in Spagna nel 1992 che fu definito il “Caso Avirstil”, nome dell'azienda, la quale faceva colorazione di tessuti e nell'arco di 9 mesi ci furono 6 morti e un'indagine condotta dall'ispettorato del lavoro e dalle autorità sanitarie locali spagnole svelò che c'erano


una ottantina di lavoratori del comparto che erano interessati da problemi seri all'apparato respiratorio. Conclusa l'inchiesta arrivarono a definire che questa era una nuova malattia professionale che fino a quel momento non era stata evidenziata in nessun caso e fu chiamata la "sindrome di Averstill". Alla si venne a scoprire che per questo tipo di processo lavorativo, la Bayer forniva a questa azienda un colorante solido che doveva essere utilizzato per delle stampe su rullo. Il Datore di lavoro pensò invece di solubilizzare questa sostanza e quindi questa colorazione avveniva mediante un aerografo. La differenza fondamentale è questa: l'utilizzo della sostanza allo stato solido non comportava un livello di esposizione critica come invece avveniva utilizzando la stessa sostanza in aerosol. Per cui in conclusione dell'inchiesta, furono inflitte delle pene al Datore di lavoro, all'Ispettore di lavoro e a tutte le altre figure coinvolte ma non venne però coinvolto il fornitore, la Bayer. In definitiva il fornitore, in questo caso e stante che il Regolamento REACH non era ancora in vigore, ha pensato solo ad un possibile utilizzo della sua sostanza, allo stato solido, mentre avrebbe potuto valutare anche il diverso impiego che poteva essere fatto, come ad esempio allo stato di aerosol.

Questo esempio l'ho fatto per dire qual è la filosofia che sta alla base del Regolamento REACH, ossia che il fornitore deve comunque cercare di valutare il più possibile tutti gli scenari di esposizione correlati all'utilizzo della sostanza, ma allo stesso modo ci deve essere una collaborazione preventiva e continua tra il fornitore e l'utilizzatore finale per evitare casi tragici come quello avvenuto in Spagna.

Il discorso legato agli scenari di esposizione che vengono previsti dalle schede di sicurezza allargate sono fondamentali proprio per andare a ricercare quali devono essere le migliori misure per attuare la prevenzione in azienda.

Ricordo anche che la progettazione, l'organizzazione, le procedure, le misure igieniche, ecc. devono essere materie di consultazione dei RLS e in particolar modo per l'organizzazione del lavoro ci deve essere anche la consultazione della RSU.

Visto che stiamo parlando di valutazione dei rischi, e il Testo Unico parla di valutare tutti i rischi, mi permetto un attimino un accostamento alla valutazione dello stress lavoro-correlato; è un argomento piuttosto attuale in questo momento ed io credo che poter lavorare in azienda e svolgere le proprie attività secondo una conoscenza completa di quelle che sono le caratteristiche tossicologiche delle sostanze e quindi essere più consapevoli e più sicuri del fatto di lavorare in condizioni operative ottimali può essere un fattore per evitare e prevenire il rischio da stress lavoro-correlato. Anche per queste motivazioni la valutazione dei rischi e ribadisco di tutti i rischi deve essere condotta con la



consultazione degli RLS.



La formazione e l'informazione sono un obbligo a carico del datore di lavoro e devono essere rivolte a tutte le figure presenti in azienda, quindi dai lavoratori ai preposti/dirigenti e anche ovviamente agli RLS. Come primo approccio nella formazione-informazione, in qualità di RLS dobbiamo pretendere che sia principalmente fornita sui nuovi criteri di etichettatura, imballaggio e quindi sul Regolamento CLP e sulle nuove misure di prevenzione e protezione eventualmente da adottare stante i

risultati della valutazione del rischio. Potete tranquillamente capire che anche in questo caso la consultazione dell'RLS diventa ancora una volta fondamentale.



Sempre parlando della possibile sovrapposizione e del possibile passaggio armonico dal Testo Unico al Regolamento REACH, in questo caso l'Allegato XXVI del Testo Unico parla di segnaletica sui contenitori e sulle tubazioni, già prevedendo il fatto che dovessero essere tenute in considerazione eventuali modifiche e integrazioni delle normative esistenti; già di per sé il Testo Unico considerava la possibilità dell'evoluzione della normativa che oggi si è concretizzata con il Regolamento CLP.

Inoltre l'Allegato XXV del testo unico prevedeva la possibilità di sostituire la

segnaletica con dei cartelli di avvertimento che stante la scadenza per l'entrata in vigore del Regolamento CLP possono coesistere insieme.

Un altro tema molto importante è la **sorveglianza sanitaria** per la prevenzione mirata al mantenimento della salute dei lavoratori.

Quindi alla luce dell'entrata in vigore dei nuovi criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele secondo il Regolamento CLP e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224 del Testo Unico si arriva a definire quali devono essere i lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria in funzione della classificazione di pericolosità delle sostanze.

9. CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA **SORVEGLIANZA SANITARIA**

Alla luce dell'entrata in vigore dei criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele secondo regolamento CLP,

fatto salvo quanto previsto dall'art. 224 "Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi" c.2 del D. Lgs. 81/08,

sono da sottoporre a sorveglianza sanitaria, secondo i dettami dell'art. 229 (D. Lgs. 81/08) del medesimo decreto legislativo, i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri del CLP per la classificazione come:

D. Lgs. 81/08 (Artt. 25, 35, 50, 229)

Prevede consultazione, passaggio di informazioni e confronto tra RLS e Medico Competente

Gli articoli n. 25, 35, 50, 229 del Testo Unico regolamentano e danno delle indicazioni precise su quello che deve essere il rapporto collaborativo e costruttivo tra RLS e Medico Competente.

In particolare l'articolo n. 25 definisce gli obblighi del Medico Competente, indicando che egli non deve essere una figura avulsa dal contesto di valutazione del rischio poichè può dare delle informazioni molto preziose e fondamentali.



Inoltre deve essere a disposizione anche per i lavoratori al fine di evidenziare eventuali problematiche che potrebbero insorgere nell'uso di sostanze. Nel momento in cui

egli disattenda questo ruolo è anche compito dell'RLS esporgli i problemi e richiedere il suo intervento.

Questi dati mi hanno particolarmente colpito ed è impressionante pensare che di su centomila sostanze chimiche che circolano per il mercato europeo, il 95% di queste sono sconosciuti sia gli effetti tossicologici che quelli ecotossicologici. Quindi quando il vostro piccolo bambino prende un giocattolo e se lo metto in bocca e ovvio pensare quali possono essere le conseguenze che non sono rappresentate solamente dalla sporcizia che raccoglie da per terra, ma dalle qualità intrinseche di sostanze che sono contenute all'interno dell'articolo.

La tabella ad istogrammi che vedete rappresentata, da delle previsioni estremamente rosee e ottimistiche, partendo sempre dal presupposto che si tratta di una stima che può essere verificata nel tempo e comunque la condizione imprescindibile per cui questa stima possa avverarsi, è che il Regolamento REACH venga applicato nei migliori dei modi e secondo quanto è stato stabilito.

Ritorno a sottolineare nuovamente il ruolo dei lavoratori e il ruolo dei loro rappresentanti all'interno del meccanismo.



In quest'ultima slide evidenzio come sia lo scenario nel quale le figure istituzionali previste dal Testo Unico si trovano ad agire nella mia azienda. Il significato sostanziale è quello che c'è interazione, cioè la possibilità di collaborazione e la consultazione continua fra ruoli differenti. I cerchi sono volutamente incrociati e sono volutamente lasciati con la stessa grandezza perché pur essendoci differenze di responsabilità, di competenze e di rappresentatività, armonizzando il tutto si può fare in maniera di ottenere un clima collaborativo, costruttivo ed efficace all'interno dell'azienda sia per

l'applicazione dei Regolamenti REACH – CLP che di tutta la normativa su salute e sicurezza.

Grazie per l'attenzione